SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 febbraio 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 febbraio 2017, n. **17**.

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Romaeuropa Festival. (17G00027). . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Campoli Appennino e nomina del commissario straordinario. (17A01221) . . . . *Pag.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Piedimonte San Germano e nomina del commissario straordinario (17A01222) . . . . *Pag.* 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 10 novembre 2016.

Ammissione alle agevolazioni del progetto DM55088 presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto n. 593/2000, dalla società Santoni S.p.A. - Progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca. (Decreto n. 2698). (17A01322). . . . . *Pag.* 3

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 18 gennaio 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, in Montalcino a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG «Brunello di Montalcino» e per le DOC «Moscadello di Montalcino», «Rosso di Montalcino» e «Sant'Antimo». (17A01241). . . . . *Pag.* 9

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 12 settembre 2016.

Riconoscimento di ulteriori crediti spettanti ai soggetti «nuovi entranti». (17A01338) . . . . *Pag.* 10

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 1° febbraio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Prelynca» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 177/2017). (17A01196) . . . . *Pag.* 12

Università dell'Aquila

DECRETO RETTORALE 20 febbraio 2017.

Modifiche allo statuto. (17A01533) . . . . *Pag.* 14

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gibiter» (17A01197) . . . *Pag.* 29

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sitagliptin Teva Italia». (17A01198) . . . . *Pag.* 30

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Lupin». (17A01199). . . . . *Pag.* 32

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ondansetron B. Braun». (17A01200) . . . . *Pag.* 33

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bosentan Welding». (17A01201). . . . . *Pag.* 34

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Teva Group» (17A01202). . . . . *Pag.* 35

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pregabalin Archie Samuel». (17A01203) . . . . *Pag.* 40

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015. (17A01319) . . . . *Pag.* 41

Comunicato relativo al decreto 11 novembre 2011 concernente l'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa dell'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente. (17A01320). . . . . *Pag.* 41

Ministero della salute

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pracetam 200 mg/ml» soluzione per uso in acqua da bere per suini. (17A01323) . . . . *Pag.* 42

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Baycox Multi, 50 mg/ml sospensione orale» per bovini, suini e ovini. (17A01324) . . . . *Pag.* 42

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera n. 184/2016 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 13 dicembre 2016. (17A01321) . . . . *Pag.* 42

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016.

Adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente - servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale - servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido. (17A01230)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 febbraio 2017, n. **17**.

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Romaeuropa Festival.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, a decorrere dal 2017, un contributo di un milione di euro ciascuna a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1375):

Presentato dal Sen. GIORGIO PAGLIARI e altri, in data 7 marzo 2014.

Assegnato alla 7ª commissione (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 15 maggio 2014, con pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali) e 5ª (bilancio).

Esaminato dalla 7ª commissione (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 26 gennaio 2016, il 2 febbraio 2016, il 2 marzo 2016, il 12 aprile 2016, il 3 agosto 2016.

Esaminato in aula l'11 ottobre 2016 e approvato, con modificazioni, il 20 ottobre 2016.

Camera dei deputati (atto n. 4113):

Assegnato alla VII commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 26 ottobre 2016, con pareri delle commissioni I (affari costituzionali) e V (bilancio, tesoro e programmazione).

Esaminato dalla VII commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 6 e 7 dicembre 2016, il 10 e 18 gennaio 2017.

Esaminato in aula il 23 gennaio 2017 ed approvato definitivamente il 25 gennaio 2017.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— L'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238 (Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1. 1.Al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani di assoluto prestigio internazionale è assegnato, a decorrere dal 2013, un contributo di un milione di euro ciascuna a favore della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione Festival dei due Mondi, della Fondazione Ravenna Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago *nonché, a decorrere dal 2017, un contributo di un milione di euro ciascuna a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival.*».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 4 maggio 1985, è il seguente:

«Art. 1 (*Fondo unico per lo spettacolo*). — Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo.».

17G00027

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Campoli Appennino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Campoli Appennino (Frosinone);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da quattro consiglieri su sei assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campoli Appennino (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Rosaria Ralli è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Campoli Appennino (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da sei consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattro componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 2 gennaio 2017, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'Organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 7 gennaio 2017, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campoli Appennino (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Rosaria Ralli, dal 30 gennaio 2017 in servizio presso la Prefettura di Frosinone.

Roma, 24 gennaio 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A01221

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Piedimonte San Germano e nomina del commissario straordinario

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Piedimonte San Germano (Frosinone);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da dieci consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Piedimonte San Germano (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Cappelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Piedimonte San Germano (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in 12 dicembre 2016, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 20 dicembre 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Piedimonte San Germano (Frosinone), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Francesco Cappelli, in servizio presso la Prefettura di Frosinone.

Roma, 24 gennaio 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A01222

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 novembre 2016.

Ammissione alle agevolazioni del progetto DM55088 presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto n. 593/2000, dalla società Santoni S.p.A. - Progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca. (Decreto n. 2698).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 - in particolare l'Allegato 1, punto 3, che stabilisce che è l'Ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca competente in materia di «Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Visto il decreto direttoriale del 24 marzo 2016, prot. n. 544, con il quale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Silvia Nardelli, Dirigente dell'Ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, è attribuita la delega per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza e residui di cassa;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870/874, istituente il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2013, «Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» ed in particolare l'art. 11 «Disposizioni transitorie e finali» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196, del 23 agosto 2016;

Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, che disciplina le modalità procedurali per la concessione di agevolazioni a favore dei progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione di personale di ricerca;

Considerato che ai sensi del comma 2 del richiamato art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000 è previsto che la preselezione dei progetti presentati sia effettuata da una Commissione interministeriale, MIUR - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nominata ai sensi del comma 2 del citato art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 agosto 2012, n. 507/Ric., con il quale sono stati nominati, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000, i componenti della Commissione interministeriale per la preselezione delle domande pervenute per gli anni 2008/2009;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 787/Ric., di rettifica al citato decreto ministeriale n. 507/Ric. del 14 agosto 2012;

Acquisiti ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, gli esiti della preselezione da parte della suddetta Commissione interministeriale, con ultimo verbale in data 13 maggio 2014, relativamente all'ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per gli anni 2008/2009, tra i quali il progetto DM 55088;

Visto il progetto DM 55088, presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000 dalla società Santoni S.p.A., di ricerca dal titolo «Riorientamento delle strutture di ricerca e delle tecnologie aziendali finalizzate al recupero di competitività tramite una radicale svolta tecnologica nelle macchine circolari per maglia, impieganti un nuovo ago di concezione assolutamente originale» e di formazione dal titolo «Riqualificazione delle strutture interne di R&S attraverso un percorso integrato di ricerca e formazione basato sull'acquisizione di competenze specialistiche nelle tecnologie e nei processi del settore meccanotessile»;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 le previste attività istruttorie;

Acquisiti in data 30 dicembre 2015 prot. n. 27957, gli esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato nel quale vengono riportate, tra l'altro, le seguenti condizioni alla stipula del contratto di finanziamento: «La stipula del contratto è subordinata alle seguenti condizioni: preventiva verifica che il capitale sociale della richiedente faccia sempre capo, e per più del 50% alla Lonati S.p.A. e all'impegno da parte della Santoni S.p.A. ad informare tempestivamente la Banca concessionaria ed il MIUR per le determinazioni di competenza - nel caso in cui la quota del capitale sociale della Santoni S.p.A. posseduta dalla Lonati S.p.A. dovesse ridursi al di sotto del 51%;

Acquisiti in data 9 febbraio 2016, prot. n. 2367, e in data 11 luglio 2016, prot. n. 13590, le integrazioni alla relazione istruttoria dell'esperto scientifico;

Vista la nota MIUR del 29 gennaio 2016, prot. n. 1685, con la quale è stato richiesto all'esperto scientifico di espletare un approfondimento istruttorio congiunto in merito alla eventuale sovrapposizione di attività con il progetto DM 55069, presentato dalla società Lonati S.p.A. ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Acquisiti in data 14 marzo 2016, prot. n. 4845, gli esiti istruttori degli esperti scientifici nei quali viene rappresentato che non vi sono sovrapposizioni tra il progetto DM 55069 e il progetto DM 55088 e che non si configura un duplice finanziamento per medesimi progetti di ricerca;

Viste le note del 10 dicembre 2015, prot. n. 26076, del 25 marzo 2016, prot. n. 5557, e del 14 aprile 2016, prot. n. 6866, con le quali è stata inoltrata all'Ufficio I della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la ricognizione delle risorse disponibili a valere sull'art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000 e ne è stata richiesta la conferma dell'effettiva disponibilità;

Viste le note dell'11 aprile 2016, prot. n. 6583, e del 12 maggio 2016, prot. n. 9123, con le quali l'Ufficio I della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca ha comunicato l'effettiva disponibilità delle risorse previste a valere sull'art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto il decreto direttoriale n. 435 e precedenti, del 13 marzo 2013, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2013, di ripartizione delle risorse FAR per l'anno 2012;

Visto il decreto direttoriale n. 5749 del 12 marzo 2014, di rettifica al citato decreto direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero;

Ritenuta la necessità di adottare, per il progetto DM 55088 ammissibile alle agevolazioni, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Decreta:

Art. 1.

1. Il seguente progetto di ricerca e formazione, presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 e ss.mm.ii., è ammesso agli interventi previsti dalla normativa citata in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle premesse e nella scheda allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante:

codice progetto: DM 55088;

titolo ricerca: riorientamento delle strutture di ricerca e delle tecnologie aziendali finalizzate al recupero di competitività tramite una radicale svolta tecnologica nelle macchine circolari per maglia, impieganti un nuovo ago di concezione assolutamente originale;

titolo formazione: riqualificazione delle strutture interne di R&S attraverso un percorso integrato di ricerca e formazione basato sull'acquisizione di competenze specialistiche nelle tecnologie e nei processi del settore meccanotessile;

beneficiario: Santoni S.p.A. - Brescia.

2. Il Codice unico di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riferito al soggetto beneficiario è il seguente:

B86G09000170001 per il progetto di ricerca;

B89J09000580001 per il progetto di formazione.

Art. 2.

1. L'intervento di cui al precedente art. 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo. Ulteriori erogazioni avverranno in base agli importi rendicontati ed accertati semestralmente a seguito di esito positivo delle verifiche tecnico-contabili previste dal decreto ministeriale n. 593/2000 e ss.mm.ii.. Le effettive erogazioni rimarranno subordinate alla reiscrizione delle somme eventualmente perenti.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

5. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 2.730.106,70 di cui € 484.741,40 nella forma di contributo nella spesa (di cui € 449.741,40 per attività di ricerca e € 35.000,00 per attività di formazione) e € 2.245.365,30 nella forma di credito agevolato (di cui € 2.147.365,30 per attività di ricerca e € 98.000,00 per attività di formazione) e graveranno sulle apposite disponibilità del F.A.R., per l'anno 2012 e precedenti, così come indicato nelle premesse del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2016
Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro n. 4565

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 10

DM55088

Generalità del Progetto

- Domanda: DM55088 del 26/02/2009

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  "Riorientamento delle strutture di ricerca e delle tecnologie aziendali finalizzate al recupero di competitività tramite una radicale svolta tecnologica nelle macchine circolari per maglia, impieganti un nuovo ago di concezione assolutamente originale"

  Inizio Attività: 01/06/2015

  Durata mesi: 36

- Progetto di Formazione

  Titolo:
  "Riqualificazione delle strutture interne di R&S attraverso un percorso integrato di ricerca e formazione basato sull'acquisizione di competenze specialistiche nelle tecnologie e nei processi del settore meccanotessile"

  Inizio Attività: 01/06/2015

  Durata mesi: 12

- Beneficiari

SANTONI SPA
BRESCIA - (BS)

• Costo Totale	€ 3.097.684,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 1.539.730,00
- di cui attività di Sviluppo Sperimentale	€ 1.417.954,00
- di cui attività di Formazione	€ 140.000,00
al netto di recuperi pari a	€ -99.917,00

Legge 297/1999 Art. 10 DM55088

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	-	1.039.397	-	-	1.039.397
Spese generali	-	-	-	304.000	-	-	304.000
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	110.000	-	-	110.000
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	-	120.000	-	-	120.000
Altri costi di esercizio	-	-	-	25.000	-	-	25.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-58.667	-	-	-58.667
Totale	-	-	-	1.539.730	-	-	1.539.730

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	-	742.554	-	-	742.554
Spese generali	-	-	-	171.650	-	-	171.650
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	75.000	-	-	75.000
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	-	100.000	-	-	100.000
Altri costi di esercizio	-	-	-	370.000	-	-	370.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-41.250	-	-	-41.250
Totale	-	-	-	1.417.954	-	-	1.417.954

	FORMAZIONE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Costo del personale docente	-	-	-	70.000	-	-	70.000
Spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione	-	-	-	-	-	-	-
Altre spese correnti	-	-	-	-	-	-	-
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi di servizi di consulenza	-	-	-	24.000	-	-	24.000
Subtotale	-	-	-	94.000	-	-	94.000
Costo dei destinatari	-	-	-	46.000	-	-	46.000
Totale	-	-	-	140.000	-	-	140.000

Legge 297/1999 Art. 10 DM55088

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE	SVILUPPO SPERIM.	FORMAZIONE
Contributo nella spesa (*)	20%	10%	25%
Credito Agevolato	75%	70%	70%

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- nessuna maggiorazione

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	307.946,00	-	-	307.946,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	1.154.797,50	-	-	1.154.797,50

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	141.795,40	-	-	141.795,40
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	992.567,80	-	-	992.567,80

	FORMAZIONE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	35.000	-	-	35.000
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	98.000	-	-	98.000

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- nessuna maggiorazione

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

Legge 297/1999 Art. 10 DM55088

	Ric. Industr. + Svil. Sperim.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	449.741,40	35.000,00	484.741,40
Credito Agevolato fino a €	2.147.365,30	98.000,00	2.245.365,30
TOTALE	2.597.106,70	133.000,00	

Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alle seguenti condizioni:
preventiva verifica che il capitale sociale della richiedente faccia sempre capo, e per più del 50% alla Lonati S.p.A. e all'impegno da parte della Santoni S.p.A. ad informare tempestivamente la Banca concessionaria ed il MIUR per le determinazioni di competenza - nel caso in cui la quota del capitale sociale della Santoni S.p.A. posseduta dalla Lonati S.p.A. dovesse ridursi al di sotto del 51%.

17A01322

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 gennaio 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, in Montalcino a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG «Brunello di Montalcino» e per le DOC «Moscadello di Montalcino», «Rosso di Montalcino» e «Sant'Antimo».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2013, n. 63025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2014, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio del vino Brunello di Montalcino il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Brunello di Montalcino» ed alle DOC «Moscadello di Montalcino», «Rosso di Montalcino» e «Sant'Antimo»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio del vino Brunello di Montalcino ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOCG «Brunello di Montalcino»" e per le DOC «Moscadello di Montalcino», «Rosso di Montalcino» e «Sant'Antimo». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia, con nota prot. n. 26/Montalcino/2016/5962 dell'11 novembre 2016, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla DOCG «Brunello di Montalcino» e sulle DOC «Moscadello di Montalcino», «Rosso di Montalcino» e «Sant'Antimo»;

Considerato che lo statuto del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, approvato da questa Amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio del vino Brunello di Montalcino a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOCG «Brunello di Montalcino» e per le DOC «Moscadello di Montalcino», «Rosso di Montalcino» e «Sant'Antimo»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 3 dicembre 2013, n. 63025, al Consorzio del vino Brunello di Montalcino, con sede legale in Montalcino (SI), piazza Cavour n. 8, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOCG «Brunello di Montalcino» e per le DOC «Moscadello di Montalcino», «Rosso di Montalcino» e «Sant'Antimo».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 3 dicembre 2013, n. 63025, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 18 gennaio 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A01241

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 settembre 2016.

Riconoscimento di ulteriori crediti spettanti ai soggetti «nuovi entranti».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008 - 2012 (di seguito: «PNA 2008 - 2012»), approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, in data 16 dicembre 2006;

Vista la decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, approvata ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 216/06 e adottata con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, in data 28 febbraio 2008;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico del 20 marzo 2014, n. 120/2014/R/efr, recante «Determinazione degli ulteriori crediti spettanti, per gli anni dal 2008 al 2012, ai gestori degli impianti o parti di impianto riconosciuti come "nuovi entranti" che non hanno ricevuto quote di emissione di CO2 a titolo gratuito»;

Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra, ed in particolare:

l'art. 29, comma 4, secondo cui «Ai fini della determinazione dei crediti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, spettanti ai gestori degli impianti che nel periodo 2008-2012 non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti prevista dalla decisione di assegnazione (2008-2012), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tiene conto della valorizzazione per i gestori degli impianti in questione del possibile utilizzo di CERs ed ERUs nei limiti previsti dal decisione di assegnazione (2008-2012) ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2008-2012, alla luce della impossibilità dell'utilizzo degli stessi.»

Visto il decreto 21 febbraio 2014 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che stabilisce le modalità di rimborso dei crediti agli operatori di impianti riconosciuti come «nuovi entranti»;

Considerato che il summenzionato decreto non considera, ai fini del rimborso dei crediti, la valorizzazione per i gestori degli impianti in questione del possibile utilizzo di CERs ed ERUs nei limiti previsti dal decisione di assegnazione (2008-2012);

Ritenuto opportuno di dover sospendere la maturazione degli interessi legali per i rimborsi spettanti ai soggetti creditori che non presentano l'istanza per la loro liquidazione;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, tenuto conto della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico sopra menzionata, alla liquidazione delle somme spettanti ai nuovi entranti di cui al decreto-legge n. 72/2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai soggetti creditori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 21 febbraio 2014 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono riconosciuti gli ulteriori crediti determinati ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico del 20 marzo 2014, n. 120/2014/R/efr, maggiorati degli interessi maturati a tasso legale a partire dal 1° marzo dell'anno di mancato utilizzo di CERs ed ERUs.

L'ammontare delle somme spettanti per il rimborso dei crediti di cui al comma 1 è riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito web del Ministero dello sviluppo economico dell'avviso circa la disponibilità delle somme necessarie per effettuare il rimborso dei crediti di cui all'art. 1, i soggetti creditori presentano apposita istanza volta ad ottenere la liquidazione dei crediti.

Decorso il termine di cui al comma 1, entro cui far pervenire presso la Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare, i dati necessari per l'erogazione delle somme, ha luogo la sospensione della maturazione degli interessi legali sul credito.

Art. 3.

Sono sospesi gli interessi legali sul credito di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 21 febbraio 2014 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, maturato dai soggetti creditori che non hanno ancora presentato l'istanza per ottenerne la liquidazione entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

La liquidazione dei crediti di cui all'art. 1 è effettuata secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 4, del decreto 21 febbraio 2014 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2016

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2565

ALLEGATO *1*

delibera A.E.E.G.		Importo (€)
deliberazione 20 marzo 2014 n. 120/2014/R/EFR	Allegato 1 - anno 2008	108.002,85
deliberazione 20 marzo 2014 n. 120/2014/R/EFR	Allegato 1 - anno 2009	801.006,42
deliberazione 20 marzo 2014 n. 120/2014/R/EFR	Allegato 1 - anno 2010	4.874.534,21
deliberazione 20 marzo 2014 n. 120/2014/R/EFR	Allegato 1 - anno 2011	9.827.089,10
deliberazione 20 marzo 2014 n. 120/2014/R/EFR	Allegato 1 - anno 2012	14.991.096,83
Totale generale 2008 - 2012		30.601.729,41

17A01338

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 1° febbraio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Prelynca» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 177/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14 comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società Biomedica Foscama Group S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Prelynca;

Vista la domanda con la quale la società Biomedica Foscama Group S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 043715010 - A.I.C. n. 043715061 - A.I.C. n. 043715073 - A.I.C. n. 043715111 - A.I.C. n. 043715123;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 10 ottobre 2016;

Vista la deliberazione n. 48 del 15 dicembre 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PRELYNCA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«25 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 043715010 (in base 10) 19Q2G2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A - Nota 4;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 1,16;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 2,18;

«75 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 043715061 (in base 10) 19Q2HP (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A - Nota 4;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 2,89;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 5,42;

«75 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 043715073 (in base 10) 19Q2J1 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A - Nota 4;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 11,55;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 21,67;

«150 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 043715111 (in base 10) 19Q2K7 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A - Nota 4;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 4,31;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 8,09;

«150 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 043715123 (in base 10) 19Q2KM (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A - Nota 4;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 17,25;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 32,35.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Prelynca è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Prelynca è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 1° febbraio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A01196

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 20 febbraio 2017.

Modifiche allo statuto.

LA RETTRICE

Vista la legge n. 168/1989;

Vista la legge n. 240/2010, ed in particolare l'art. 2, commi 5, 6 e 7;

Vista la legge n. 240/2010, e in particolare il comma 5 dell'art. 2;

Vista la delibera n. 130/2016 del Senato accademico del 19 settembre 2016, con la quale sono state approvate a maggioranza assoluta le modifiche allo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila;

Vista la delibera n. 229/2016 del Consiglio di amministrazione del 21 settembre 2016, con la quale il consesso ha espresso a maggioranza assoluta parere favorevole all'approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Università degli studi dell'Aquila;

Vista la delibera n. 184/2016 del Senato accademico del 13 dicembre 2016, con la quale è stato approvato a maggioranza assoluta lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila;

Vista la nota del MIUR n. 2247 del 17 febbraio 2017 acquisita al protocollo di Ateneo (n. 5215) in data 20 febbraio 2017 con la quale si comunica che non ci sono rilievi da formulare sul testo dello statuto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 240/2010 è emanato il nuovo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, allegato quale parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, ai sensi dell'art. 61 dello statuto, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

L'Aquila, 20 febbraio 2017

La Rettrice: INVERARDI

ALLEGATO

Statuto dell'Università degli studi dell'Aquila

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1- Natura e funzioni dell'Università degli studi dell'Aquila
Art. 2 - Scopi dell'UAQ
Art. 3 - Principi di azione dell'UAQ
Art. 4 - Corsi e titoli
Art. 5 - Organizzazione dell'UAQ
Art. 6 - Partecipazione dell'UAQ in altri enti
Art. 7 - La Fondazione universitaria
Art. 8 - L'Azienda universitaria ospedaliera
Art. 9 - Federazione tra Atenei
Art. 10 - Fusione tra Atenei
TITOLO II – ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO
Capo I – Organi di indirizzo, di governo e di controllo
Art. 11 - Funzioni del Rettore
Art. 12 - Elezione del Rettore
Art. 13 - Prorettore vicario e Prorettori delegati
Art. 14 - Composizione del Senato accademico
Art. 15 - Funzioni del Senato accademico
Art. 16 - Composizione del Consiglio di amministrazione
Art. 17 - Funzioni del Consiglio di amministrazione
Art. 18 - Consiglio studentesco, composizione.
Art. 19 - Consiglio studentesco, natura e funzioni.
Art. 20 - Collegio dei Revisori dei conti
Art. 21 - Garante degli studenti
Art. 22- Nucleo di valutazione
Art. 23 - Comitato unico di garanzia (CUG)
Capo II – Organi e strutture di gestione amministrativa
Art. 24 - Direttore generale
Art. 25 - Personale dirigente e funzioni dirigenziali

TITOLO III – ARTICOLAZIONE DELL'ATENEO
Capo I - Strutture di ricerca, di didattica e di raccordo
Art. 26 - Il Dipartimento. Natura e funzioni
Art. 27 - Modalità di costituzione del dipartimento
Art. 28 - Organi del dipartimento
Art. 29 - Consiglio di dipartimento
Art. 30 - Giunta di dipartimento
Art. 31 - Il Direttore di dipartimento
Art. 32 - Le Scuole
Art. 33 - Funzioni della Giunta di scuola
Art. 34 - Presidente della Giunta di scuola
Art. 35 - Commissione paritetica
Art. 36 - Consiglio di Area didattica
Capo II – Centri di eccellenza, di ricerca e di servizio
Art. 37 - Centri di eccellenza
Art. 38 - Centri di ricerca di Ateneo ed interateneo
Art. 39 - Centri di servizio
Art. 40 - Centro linguistico di Ateneo
Art 41 - Sistema Bibliotecario di Ateneo
Capo III - Altre funzioni di servizio e di supporto
Art. 42 - Servizi didattici integrativi
Art. 43 - Servizi di orientamento, tutorato e *placement*
Art. 44 - Diritto allo studio e Cittadinanza studentesca
Art. 45 - Internazionalizzazione
Art. 46 - Sicurezza e accessibilità dei luoghi di studio e lavoro
Capo IV –Norme comuni
Art. 47 - Funzionamento degli organi collegiali
Art. 48 - Requisiti ed incompatibilità
Art. 49 - Decadenza
Art. 50 - Indennità di carica
TITOLO IV - ATTIVITÀ NORMATIVA
Art. 51 - Atti normativi dell'Ateneo
Art. 52 - Modifiche dello statuto
Art. 53 - Codice etico
Art. 54 - Collegio di disciplina
Art. 55 - Carta dei diritti degli studenti
Art. 56 - Regolamenti di Ateneo: contenuto, formazione e modifiche
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 57 - Interpretazioni
Art. 58 - Temporaneità delle cariche
Art. 59 - Rappresentanza degli studenti
Art. 60 - Norma transitoria
Art. 61 - Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.
Natura e funzioni dell'Università degli studi dell'Aquila

1. L'Università degli studi dell'Aquila, di seguito denominata UAQ, è un'istituzione pubblica, sede primaria di libera ricerca scientifica, e di libera formazione, luogo di apprendimento e di elaborazione critica delle conoscenze.

2. L'UAQ è una comunità costituita dal personale docente, dal personale tecnico-amministrativo, dagli studenti, nonché da tutti coloro in varie forme impegnati in percorsi di formazione, ricerca e lavoro nell'ambito dell'organizzazione e dello sviluppo dell'Ateneo.

3. L'UAQ opera combinando in modo inscindibile ed organico ricerca e didattica per il progresso culturale, scientifico, civile ed economico della comunità nazionale ed internazionale. Partecipa alla costruzione dello Spazio Europeo della Ricerca e dell'Alta Formazione.

4. L'UAQ ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato. Ha carattere pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico o economico.

5. L'UAQ, secondo le norme della Costituzione e nei limiti di legge, gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, patrimoniale, amministrativa, finanziaria e contabile. L'UAQ provvede alla istituzione e organizzazione delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, partecipazione, trasparenza dell'attività amministrativa ed accessibilità delle informazioni relative all'Ateneo.

6. Lo stemma dell'UAQ raffigura un'aquila coronata nera, in campo d'oro, ad ali aperte, poggiata su tre monti verdi dai quali discendono tre ruscelli su cui è scritto: "Jus", "Litterae", "Scientiae". Un festone attraversa il campo con la scritta "Renovabitur ut Aquilae juventus tua".

Art. 2.
Scopi dell'UAQ

1. L'UAQ riconosce come proprio compito primario la ricerca scientifica, l'istruzione superiore e lo sviluppo locale.

2. L'UAQ garantisce e promuove la libera attività di ricerca dei docenti, la pubblicità dei risultati scientifici e il libero confronto delle idee. Garantisce la libertà di insegnamento dei docenti ed il diritto degli studenti ad un'elevata qualità dell'istruzione e ad una formazione adeguata all'inserimento sociale e professionale degli stessi. A tale scopo promuove ogni azione atta a perseguire la qualità della ricerca e della didattica favorendo la cooperazione nazionale e internazionale.

3. L'UAQ promuove e contribuisce a garantire il diritto allo studio mediante azioni volte a migliorare la condizione studentesca e a rimuovere ogni ostacolo all'accesso ed al successo formativo. Cura l'orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, organizza il tutorato e le attività finalizzate all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. Promuove e sostiene attività culturali, sportive e ricreative degli studenti e del personale universitario, anche in forma autogestita.

4. L'UAQ promuove forme di collaborazione volte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo a livello nazionale e internazionale. Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese, le forze produttive e sociali, allo scopo di diffondere, valorizzare e promuovere i risultati della ricerca scientifica.

5. L'UAQ opera in sinergia con il territorio di riferimento, contribuendo allo sviluppo dello stesso mediante la realizzazione di progetti a carattere culturale, formativo, scientifico, tecnologico e socio-sanitario ed anche attraverso la costituzione e la partecipazione ad enti di natura pubblica o privata.

Art. 3.
Principi di azione dell'UAQ

1. L'UAQ, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, definisce la propria offerta didattica avendo come obiettivo i bisogni formativi della società e le istanze del territorio, tenendo conto dei progressi scientifici e tecnologici.

2. Le attività didattiche, comprese quelle tutoriali, sono finalizzate al soddisfacimento delle esigenze di apprendimento critico e di formazione dello studente. L'UAQ attiva tutti i livelli di formazione universitaria previsti dalle normative vigenti, assicurando la piena utilizzazione delle strutture ed il loro sviluppo programmato.

3. L'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di ricerca avvengono nel rispetto della libertà dei docenti e dell'autonomia delle strutture, nell'ambito della programmazione scientifica di Ateneo.

4. L'UAQ assicura che i diritti di titolarità o contitolarità della proprietà intellettuale e industriale e dei diritti connessi si concilino con il principio della pubblicità dei risultati della ricerca scientifica nel rispetto della normativa vigente.

5. L'UAQ assicura, nelle forme previste dallo Statuto, la partecipazione di tutte le sue componenti alla vita dell'Ateneo e riconosce forme specifiche di garanzia dei diritti. L'UAQ garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità nell'accesso agli studi ed alle procedure di reclutamento e di carriera.

6. L'UAQ realizza i propri scopi con l'apporto del personale tecnico-amministrativo di cui valorizza le funzioni e le professionalità nel contesto delle riforme organizzative dei processi gestionali, didattici e di ricerca. L'UAQ promuove un sistema stabile di relazioni sindacali, riconosce le rappresentanze dei dipendenti e le coinvolge nell'organiz-

zazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale. Allo scopo di valorizzarne le professionalità, cura l'aggiornamento e la formazione del personale tecnico-amministrativo.

7. L'UAQ assicura la trasparenza dei processi decisionali, degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi. L'organizzazione delle strutture e il funzionamento dei servizi sono fondati sui principi di semplificazione, imparzialità, responsabilità, buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità.

8. L'UAQ garantisce il rispetto del principio di pari opportunità e della parità di trattamento tra donne e uomini nell'accesso alle cariche accademiche. In particolare per ciascuna componente deve figurare almeno il 30% di candidature o nomine del genere meno rappresentato.

Art. 4.
Corsi e titoli

1. L'UAQ rilascia i titoli previsti dalla normativa vigente, organizzando, coordinando e svolgendo i corsi e le attività per il conseguimento degli stessi.

2. L'UAQ rilascia inoltre attestati relativi alle ulteriori attività di aggiornamento, perfezionamento e formazione, anche continua, permanente e ricorrente, da essa organizzate o svolte.

3. L'UAQ può riconoscere titoli per attività formative svolte presso altre sedi o enti, in Italia o all'estero, secondo le modalità indicate nel Regolamento Didattico di Ateneo.

4. L'ordinamento degli studi, dei corsi e delle attività formative è disciplinato dal Regolamento Didattico di Ateneo. Ulteriori criteri e modalità di svolgimento degli stessi sono deliberati dalle strutture interessate, nell'ambito dei rispettivi regolamenti.

Art. 5.
Organizzazione dell'UAQ

1. L'organizzazione dell'UAQ si ispira ai principi di responsabilità, di sussidiarietà e di decentramento, di buon andamento e imparzialità e riflette la distinzione fra attività di indirizzo e di controllo e attività di gestione.

2. Sono preposti all'attività di indirizzo e controllo:

a) il Rettore;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Senato accademico.

3. All'attività di vigilanza e di controllo sulla gestione contabile e finanziaria è preposto il Collegio dei Revisori dei Conti.

4. La valutazione della attività dell'UAQ è compito del Nucleo di valutazione.

5. E' organo consultivo e di proposta il Consiglio studentesco.

6. Sono organi di garanzia il Garante degli studenti, il Collegio di Disciplina ed il Comitato Unico di Garanzia.

7. L'attività di gestione è svolta dal Direttore generale e dai dirigenti, che rispondono dei relativi risultati, nonché dagli altri responsabili delle strutture dell'UAQ. Le strutture amministrative dell'UAQ sono organizzate secondo il principio di responsabilità e di sussidiarietà in modo da assicurare l'economicità, la rispondenza al pubblico interesse, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonché l'individuazione delle competenze e delle connesse responsabilità.

8. L'UAQ si articola in:

a) strutture didattiche e di ricerca: i Dipartimenti;

b) eventuali strutture di raccordo: le Scuole.

Sono ulteriori strutture dell'UAQ:

c) i Centri di Eccellenza costituiti in base al D.M. 13 gennaio 2000 n.11;

d) i Centri di Ricerca;

e) i Centri di Servizio.

9. Sono dotati di autonomia gestionale e di budget, nei limiti previsti dalla vigente normativa e dai Regolamenti di Ateneo, i Dipartimenti ed i Centri di Eccellenza. Le altre strutture possono essere Centri di spesa. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico ed il Nucleo di valutazione, può, per particolari esigenze, assegnare la medesima autonomia gestionale e di budget a Centri di Ricerca che ne abbiano fatto richiesta motivata.

Art. 6.
Partecipazione dell'UAQ in altri enti

1. L'UAQ persegue i propri fini anche attraverso forme associative, consorzi e società, con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, sempre nel rispetto del principio della pubblicità dei risultati scientifici, dei criteri di protezione della proprietà intellettuale e di ogni altra condizione conseguente al carattere pubblico e ai fini istituzionali dell'UAQ.

2. La partecipazione dell'UAQ a società o ad altre forme associative, di diritto privato e di diritto pubblico, per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica e alla ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, è deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico su proposta dei Dipartimenti interessati.

3. La partecipazione dell'UAQ è comunque subordinata ai seguenti presupposti:

a) disponibilità di adeguate risorse finanziarie ed organizzative;

b) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'UAQ per finalità istituzionali, didattiche e scientifiche;

c) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'UAQ in occasione di aumenti di capitale;

d) previsione della partecipazione dell'UAQ al capitale sociale con espressa limitazione del concorso dell'UAQ, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

e) contenimento della quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale nei limiti predeterminati dal Consiglio di amministrazione.

4. La partecipazione dell'UAQ può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente e con oneri a carico del comodatario.

5. La licenza a qualsiasi titolo di uso della denominazione e dello stemma dell'UAQ, fatto salvo in ogni caso il prestigio dell'Ateneo, è autorizzata dal Consiglio di amministrazione.

6. L'UAQ può partecipare, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca e ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione del personale e ad ulteriori iniziative ritenute conformi agli scopi dell'UAQ in collaborazione e per conto di enti ed imprese locali, nazionali, internazionali ed estere. A tal fine può stipulare apposite convenzioni che possono prevedere anche l'attivazione di contratti di lavoro a termine per personale ricercatore e tecnico-amministrativo su proposta dei Dipartimenti interessati. Nell'ambito di specifici accordi di collaborazione e delle proprie attività istituzionali, è possibile consentire, per periodi predeterminati e con il consenso degli interessati, l'utilizzazione del proprio personale presso altri enti ed istituzioni nazionali, internazionali ed estere.

7. Le forme di collaborazione previste dal presente articolo sono deliberate, nelle modalità di partecipazione e nella misura della ripartizione dei proventi, per quanto di competenza, dal Consiglio di amministrazione.

8. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, può prevedere che una quota degli eventuali utili derivanti dalle attività indicate nel primo comma possa essere destinata alla promozione ed al sostegno di attività di ricerca di particolare rilevanza.

Art. 7.
La Fondazione universitaria

1. L'UAQ, nel rispetto della normativa vigente, si avvale della fondazione universitaria, costituita ai sensi dell'art.59 della legge 388/2000 e del decreto del Presidente della Repubblica 254/2001, avente lo scopo di porre in essere, secondo forme del diritto privato e nel rispetto della norme vigenti, attività strumentali agli scopi dell'Ateneo.

2. I rapporti tra la fondazione e l'UAQ sono regolati dall'UAQ con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico per quanto di competenza.

Art. 8.
L'Azienda universitaria ospedaliera

1. L'UAQ riconosce nell'Azienda universitaria ospedaliera, istituita ai sensi del decreto legislativo 517/1999, lo strumento per garantire l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle didattiche e di ricerca.

Art. 9.
Federazione tra Atenei

1. L'UAQ può federarsi con uno o più Atenei e con istituti di ricerca o di alta formazione.

2. La federazione ha luogo sulla base di un progetto che deve contenere, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche, le eventuali proposte relative all'organizzazione dell'organico e delle strutture, le modalità di governance della federazione, l'*iter* di approvazione di tali modalità, nonché le regole per l'accesso alle strutture di governance.

3. La federazione può riguardare anche singoli Dipartimenti, strutture e servizi, e specifici aspetti dell'attività di ricerca e di didattica

4. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, approva il progetto di federazione, acquisendo pareri a seconda dei contenuti del progetto medesimo, e lo sottopone al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per gli adempimenti di competenza nel rispetto della normativa vigente.

5. La deliberazione necessita dei pareri dei Dipartimenti interessati, del Nucleo di valutazione e del Consiglio studentesco per quanto di loro competenza.

6. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i se il progetto produce effetti sull'organizzazione del lavoro è necessaria la concertazione sindacale; se implica mobilità di personale contrattualizzato tra le diverse amministrazioni, è, altresì, necessario un accordo territoriale con le organizzazioni sindacali.

Art. 10.
Fusione tra Atenei

1. L'UAQ può fondersi con uno o più Atenei sulla base di un progetto che deve contenere, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture.

2. Il Consiglio di amministrazione approva il progetto di fusione dopo aver acquisito:

a) il parere dei Dipartimenti, del Consiglio studentesco, del Nucleo di valutazione e del Senato accademico;

b) l'esito dei *referendum* consultivi rispettivamente del corpo docente, del personale tecnico-amministrativo, degli studenti.

Il progetto di fusione viene sottoposto al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli adempimenti di competenza nel rispetto della normativa vigente.

3. Il Rettore indice i *referendum* consultivi del corpo docente, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, che si esprimono sul progetto di fusione, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

TITOLO II – ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO

Capo I – Organi di indirizzo, di governo e di controllo

Art. 11.
Funzioni del Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'UAQ. È organo di governo dell'Ateneo, promuove e coordina l'attuazione delle decisioni e degli indirizzi espressi dal Senato accademico e delle decisioni adottate dal Consiglio di amministrazione. In particolare il Rettore:

a) è il rappresentante legale dell'Ateneo;

b) è responsabile del perseguimento delle finalità dell'UAQ secondo i criteri di qualità nel rispetto dei principi di efficienza, trasparenza e promozione del merito;

c) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione coordinandone l'attività e sovrintendendo all'esecuzione delle rispettive deliberazioni;

d) propone al Consiglio di amministrazione la nomina e la revoca del Direttore generale, previo parere del Senato accademico;

e) propone al Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico per quanto di competenza dello stesso, il documento di programmazione triennale di Ateneo di cui alla legge 43/2005 e successive modificazioni, nonché il bilancio di previsione annuale e triennale ed il conto consuntivo;

f) avvia l'azione disciplinare nei confronti del personale dell'Ateneo, nei limiti di legge, fatte salve le competenze attribuite in materia al Direttore generale;

g) irroga i provvedimenti disciplinari non superiori alla censura, e, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta;

h) Propone all'approvazione del Senato accademico una rosa tripla di professori ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato candidati al Collegio di disciplina, nel rispetto del principio di pari opportunità;

i) stipula convenzioni, contratti, protocolli d'intesa e accordi programmatici nelle materie di propria competenza;

j) emana lo Statuto e i Regolamenti dell'UAQ e le relative modifiche;

k) vigila sul buon andamento della ricerca, della didattica e delle attività di sviluppo locale, sull'imparzialità e sul buon andamento dell'azione amministrativa;

l) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato dell'Ateneo;

m) convoca annualmente una Conferenza di Ateneo per illustrare, dibattere e verificare lo stato di attuazione dei programmi e la situazione complessiva dell'UAQ;

n) decide in ultima istanza, in caso di controversia, sugli atti della carriera degli studenti;

o) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge, dall'ordinamento generale universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;

p) può avocare, con provvedimento motivato, sentito il Senato accademico o il Consiglio di amministrazione, ciascuno per quanto di competenza, gli atti amministrativi del Direttore generale e dei dirigenti, in caso di grave e ripetuta inosservanza da parte di questi delle direttive generali impartite dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.

2. In casi di necessità e urgenza il Rettore può adottare sotto la propria responsabilità provvedimenti di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, chiedendone la ratifica nella seduta immediatamente successiva.

3. La carica di Rettore è incompatibile con ogni altra carica accademica e con la posizione di professore a tempo definito.

Art. 12.
Elezione del Rettore

1. Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo ordinari in servizio presso università italiane che abbiano optato per il tempo pieno ed assicurino un numero di anni di servizio prima del collocamento a riposo almeno pari alla durata del mandato. I candidati non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo devono presentare esplicita candidatura entro il termine fissato dal Regolamento generale di Ateneo.

2. Le modalità di presentazione delle candidature sono definite nel Regolamento generale di Ateneo.

3. Il Rettore dura in carica sei anni accademici e non è rieleggibile.

4. In caso di anticipata cessazione dalla carica, le funzioni del Rettore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal Prorettore vicario.

5. L'elettorato attivo spetta:

a) a tutti i professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori;

b) ai membri del Consiglio studentesco, ai rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di dipartimento e nel Senato accademico con voto pesato 0,5;

c) al personale tecnico-amministrativo, che complessivamente esprime una quota elettorale pari al 15% dei docenti elettori.

6. Il Decano dei professori ordinari dell'Ateneo indice le elezioni del Rettore nel periodo compreso fra il settimo ed il sesto mese antecedenti la scadenza del mandato del Rettore in carica e ne fissa lo svolgimento tra il 15 maggio ed il 30 giugno, indicando le date per lo svolgimento di tutte le eventuali votazioni e del ballottaggio, da tenersi in giorni diversi. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il Decano indice le elezioni entro quindici giorni dalla cessazione e ne fissa

lo svolgimento non prima di quaranta e non oltre sessanta giorni dalla indizione. In caso di assenza o di impedimento del Decano, l'elezione è indetta dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, che provvede anche alla proclamazione.

7. Qualora il Decano presenti la propria candidatura, le relative funzioni vengono svolte dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità.

8. Il Rettore, nella prima votazione, è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nella seconda votazione è eletto con la maggioranza assoluta dei votanti, purché sia pari ad almeno il 40% della totalità dei voti esprimibili e partecipi alla votazione almeno la metà più uno degli aventi diritto. Nella terza votazione è eletto a maggioranza assoluta dei votanti purché partecipi alla votazione almeno la metà più uno degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con minore anzianità anagrafica.

9. Il Rettore è proclamato eletto dal Decano dell'UAQ ed è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il Rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, le funzioni vengono svolte dal Prorettore Vicario fino al termine dell'anno accademico.

10. Al Rettore può essere corrisposta una indennità di carica determinata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 13.
Prorettore vicario e Prorettori delegati

1. Il Rettore nomina tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno dell'UAQ un Prorettore vicario che, in caso di assenza o impedimento del Rettore, adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione. Il Prorettore vicario esercita inoltre le funzioni che gli sono delegate dal Rettore anche con potere di firma. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. Ne presiede, con diritto di voto, le riunioni in caso di impedimento del Rettore.

2. Il Rettore può nominare, tra i professori di ruolo dell'UAQ, Prorettori delegati, cui attribuisce compiti in ambiti di propria competenza. Il Prorettore delegato può essere delegato anche alla firma di specifici atti e risponde direttamente al Rettore del proprio operato. Su argomenti relativi agli ambiti di competenza i Prorettori delegati, su proposta del Rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'UAQ e possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, a specifici punti all'ordine del giorno delle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

Art. 14.
Composizione del Senato accademico

1. Il Senato accademico è composto da ventisette membri:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) diciotto docenti di ruolo eletti secondo la seguente articolazione:

1. fino a sette tra i direttori di dipartimento eleggibili;

2. due rappresentanti dei professori associati;

3. due rappresentanti dei ricercatori a tempo indeterminato e degli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento;

4. i restanti fra i docenti, in rappresentanza proporzionale alla consistenza numerica dei Dipartimenti, rispettando la pluralità delle Aree scientifico-disciplinari;

c) quattro rappresentanti degli studenti, tra cui il Presidente del Consiglio studentesco, eletti secondo le modalità dettate dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche;

d) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti, secondo le modalità dettate dal Regolamento generale di Ateneo, dal personale in servizio alla data delle operazioni di voto;

e) un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato;

f) un rappresentante degli specializzandi.

2. Partecipano alle riunioni del Senato accademico, senza diritto di voto, il Prorettore vicario ed il Direttore generale.

3. Il Senato accademico dura in carica tre anni ed il mandato è rinnovabile per una sola volta. Le rappresentanze di cui ai punti *c)*, *e)* ed *f)* durano in carica due anni e sono rinnovabili per una sola volta.

Art. 15.
Funzioni del Senato accademico

1. Il Senato accademico è organo di governo dell'UAQ. Svolge funzioni normative, di indirizzo, di programmazione, coordinamento e controllo delle attività didattiche e di ricerca dell'UAQ. In particolare ha la competenza di:

a) formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo;

b) formulare proposte e pareri obbligatori sull'attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti, Scuole, centri di ricerca, di eccellenza o di servizio;

c) approvare lo Statuto, il Regolamento generale di Ateneo e le relative modifiche;

d) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i Regolamenti di Ateneo, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, in materia di didattica e di ricerca;

e) approvare il Codice Etico;

f) svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le Scuole e dirimere eventuali conflitti fra gli organi dell'UAQ;

g) promuovere il miglioramento della qualità dell'offerta formativa, sulla base dei rapporti del Nucleo di valutazione;

h) esprimere parere preventivo sulla proposta del Rettore di nomina dei membri esterni del Consiglio di amministrazione e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

i) approvare, a maggioranza dei 3/5 dei propri membri dopo aver accertato che le candidature presentate soddisfino i requisiti richiesti dal bando, l'intera cinquina dei membri interni del Consiglio di amministrazione proposta dal Rettore. Qualora tre successive votazioni non consentano di raggiungere la maggioranza dei 3/5, si procede alla designazione con un quorum pari alla maggioranza assoluta;

j) approvare una rosa tripla di professori ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato candidati al Collegio di disciplina, proposta dal Rettore nel rispetto del principio di pari opportunità;

k) esprime un parere obbligatorio sugli atti negoziali dell'Ateneo riguardanti materie di propria competenza;

l) proporre al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al Rettore. Tale mozione non può essere proposta prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato rettorale;

m) esprimere parere sui piani di sviluppo edilizio dell'Ateneo;

n) approvare il bilancio sociale di Ateneo sentito il Nucleo di valutazione;

o) approvare la Carta dei diritti degli studenti previo parere obbligatorio del Consiglio studentesco. In caso di parere negativo, la delibera potrà essere presa con la maggioranza dei 3/5;

p) approvare il Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche, previo parere obbligatorio del Consiglio studentesco. In caso di parere negativo, la delibera potrà essere presa con la maggioranza dei 3/5.

2. Per le deliberazioni di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *l)* il Senato accademico decide sentito il Consiglio studentesco per quanto di competenza di quest'ultimo.

Art. 16.
Composizione del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da dieci membri:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) due membri esterni nominati dal Rettore, previo parere del Senato accademico;

c) tre docenti di ruolo dell'Ateneo;

d) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

e) due studenti eletti con le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche.

2. I membri esterni di cui alla lettera *b)* sono scelti dal Rettore fra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale e non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.

3. I membri di cui alle lettere *c)* e *d)* sono nominati con decreto rettorale, previa selezione pubblica da effettuarsi secondo le norme previste dal Regolamento generale di Ateneo.

4. Il Regolamento generale di Ateneo ed il Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche, per quanto di propria competenza, fissano le modalità per il rispetto, per ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed il mandato di ogni membro è rinnovabile per una sola volta. Le rappresentanze studentesche durano in carica due anni e il relativo mandato è rinnovabile per una sola volta.

6. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assistono, senza diritto di voto, il Prorettore vicario ed il Direttore generale.

Art. 17.
Funzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività. Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera, previo parere del Senato accademico, sull'attivazione o soppressione di corsi o sedi, sulla federazione o fusione con altri Atenei o Enti di ricerca;

b) approva il Regolamento di amministrazione e contabilità previo parere del Senato accademico;

c) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di competenza di quest'ultimo, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;

d) trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;

e) conferisce l'incarico di Direttore generale, sentito il Senato accademico;

f) esercita la competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

g) approva la proposta di chiamata di professori e ricercatori;

h) approva il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi ed i Regolamenti disciplinanti materie di competenza del Consiglio;

i) approva i programmi edilizi dell'Ateneo;

j) approva gli atti di attuazione dei programmi edilizi dell'Ateneo;

k) approva gli atti negoziali dell'Ateneo con valenza economica;

l) approva i provvedimenti relativi all'ammontare di tasse e contributi, sentito il Consiglio studentesco;

m) approva le modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio, conformemente alle priorità e ai criteri stabiliti dal Senato accademico;

n) delibera in merito alle indennità di carica e ad eventuali gettoni dei componenti degli Organi Accademici.

2. Per le deliberazioni di cui ai punti *a)*, *c)*, *k)*, *l)* ed *m)*, il Consiglio di amministrazione decide sentito il Consiglio studentesco per quanto competenza di quest'ultimo.

Art. 18.
Consiglio studentesco, composizione

1. Il Consiglio studentesco è composto da ventisette membri:

a) i rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio di amministrazione;

b) i rappresentanti degli studenti eletti negli organi dell'Azienda per il Diritto allo Studio e della Conferenza Regione Università;

c) i rappresentanti degli studenti eletti all'interno del Comitato di Gestione degli Impianti Sportivi;

d) un numero di rappresentanti degli studenti eletti nei Collegi Didattici, secondo le modalità definite dal Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche. Il numero attribuito a ciascun Collegio Didattico è proporzionale al rapporto esistente fra iscritti ai corsi di studio del Collegio e gli iscritti all'Ateneo, e comunque in numero non inferiore a uno, secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche.

2. Il Consiglio studentesco elegge tra i propri componenti, a maggioranza assoluta, il Presidente e il Vicepresidente che durano in carica un biennio accademico. Il Presidente rappresenta il Consiglio studentesco ed esercita tutte le funzioni previste dallo Statuto; il Vicepresidente lo sostituisce in caso di impedimento. Tali cariche possono essere rinnovate consecutivamente una sola volta.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento del Consiglio studentesco sono stabilite dal Regolamento del Consiglio studentesco, approvato da quest'ultimo a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Senato accademico, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo.

4. L'amministrazione garantisce le strutture di supporto necessarie allo svolgimento delle funzioni del Consiglio studentesco.

Art. 19.
Consiglio studentesco, natura e funzioni

1. Il Consiglio studentesco è organo collegiale di rappresentanza degli studenti dell'Ateneo; ha funzioni propositive ed è organo consultivo del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio studentesco:

a) designa la terna di candidati fra cui il Senato elegge il Garante degli studenti;

b) adotta, a maggioranza assoluta dei membri e in conformità ai regolamenti di Ateneo, il proprio Regolamento interno;

c) esprime parere obbligatorio sulla Carta dei Diritti degli studenti e sul Regolamento elettorale della rappresentanza studentesca;

d) esprime parere obbligatorio per quanto di competenza:

• sulle deliberazioni relative all'assegnazione di spazi e risorse edilizie alle strutture didattiche;

• sul Regolamento Didattico di Ateneo;

• sulle determinazioni relative ai contributi e alle tasse a carico degli studenti e sulle relative destinazioni;

• sugli interventi di attuazione del diritto allo studio e sugli interventi relativi al rapporto fra risorse disponibili e domanda didattica;

• sulle questioni comunque connesse con la qualità e quantità dei servizi didattici offerti dall'Ateneo;

• su ogni questione riguardante interventi a favore degli studenti previsti dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, ivi compresa la determinazione dei criteri di elargizione agli studenti di borse di studio, sussidi e forme di prestito d'onore;

• sullo Statuto, sul Regolamento generale di ateneo e sulle relative modifiche;

• sull'approvazione dei Regolamenti di Ateneo, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, in materia di didattica;

• sull'approvazione del bilancio sociale di Ateneo;

• sui progetti di federazione nei casi in cui abbiano ricadute sull'attività didattica;

e) formula proposte e pareri obbligatori:

• in materia di didattica e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo;

• sull'attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti, Scuole;

f) propone i criteri generali da applicare per la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero;

g) formula proposte per il riparto dei fondi previsti a bilancio per attività autogestite;

h) esprime pareri sulle modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio;

i) elabora proposte sulle materie di interesse degli studenti;

j) propone modifiche di Statuto nelle materie di interesse degli studenti;

k) nomina, scegliendo tra gli studenti dell'Ateneo, le componenti studentesche per le Rappresentanze dei Lavoratori della Sicurezza;

l) elegge, secondo modalità stabilite dal proprio Regolamento interno, la componente studentesca all'interno del Nucleo di valutazione;

m) svolge ogni altra funzione ad esso assegnata dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 20.
Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui: un membro effettivo, con funzioni di Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo ed uno supplente, designati dal Ministero delle finanze; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.

2. Almeno due dei componenti effettivi del Collegio devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.

3. Non possono essere componenti del Collegio i dipendenti dell'UAQ, i componenti del Consiglio di amministrazione, chi sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado di dipendenti dell'UAQ o di componenti del Consiglio di amministrazione, chi abbia in corso o abbia ricevuto, entro i dodici mesi precedenti la nomina, incarichi di docenza, professionali o di consulenza dall'UAQ.

4. Il Collegio viene nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre esercizi e i membri scadono alla data di approvazione del conto consuntivo relativo al quarto esercizio della loro carica.

5. I membri possono essere confermati solo una volta.

6. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo cui spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'UAQ.

7. Il Collegio, in particolare:

a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto con le risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo;

b) esprime parere sul bilancio di previsione preventivo e sulle variazioni di bilancio;

c) compie ogni verifica necessaria ad assicurare il regolare andamento della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'UAQ, sottoponendo al Consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa, nonché proposte tendenti a conseguire miglioramenti di efficienza, di efficacia e di economicità;

d) accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture contabili;

e) effettua almeno ogni trimestre verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;

f) svolge funzioni ispettive sulla gestione dei centri di spesa dell'UAQ, sia collegialmente sia mediante incarichi individuali affidati dal Presidente ai componenti del Collegio;

g) esercita tutte le altre attribuzioni stabilite dalla normativa vigente.

8. I componenti del Collegio, anche singolarmente, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'UAQ e dei centri autonomi di spesa.

9. Il Presidente del Collegio, o altro componente su delega del Presidente, può assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

10. Il Collegio cura la tenuta di uno specifico libro in cui vengono annotate cronologicamente le verifiche e i controlli svolti. Di ogni riunione e di ogni attività di controllo, collegiale o individuale, deve redigersi verbale da trascriversi nel libro, con la sottoscrizione degli intervenuti.

11. Il Collegio dei Revisori dei conti è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei revisori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Il revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 21.
Garante degli studenti

1. Per nominare il Garante degli studenti si procede all'emanazione di un bando di selezione. Una commissione di tre esperti, nominata dal Senato accademico su proposta del Rettore, valuta l'idoneità delle candidature proposte. Il Consiglio studentesco, a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto, seleziona una rosa di tre nomi da sottoporre al Senato accademico per la scelta del Garante degli studenti.

2. Il Garante degli studenti è a disposizione di questi per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Il Garante può chiedere atti o chiarimenti ad ogni ufficio o struttura dell'Ateneo e riferisce direttamente al Rettore che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che si rivolgono al Garante hanno diritto, a loro richiesta, all'anonimato che viene garantito nei termini di legge.

3. Il Garante degli studenti può sottoporre al Senato accademico argomenti o decisioni volte al miglioramento della qualità di vita degli studenti.

Art. 22.
Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione è nominato con decreto del Rettore, dura in carica per tre anni ed il mandato è rinnovabile per una sola volta, ed è composto da sette membri, di cui quattro esterni all'Ateneo scelti dal Consiglio di amministrazione, previo bando, fra soggetti di elevata qualificazione professionale esperti nel campo della valutazione, due interni all'Ateneo, di cui almeno un professore di ruolo, scelti dal Senato accademico ed uno studente eletto dal Consiglio studentesco secondo le modalità indicate nel Regolamento generale di Ateneo.

2. Il decreto di nomina contiene l'indicazione del Coordinatore del Nucleo che può essere un professore di ruolo dell'Ateneo o un membro esterno.

3. Il Nucleo ha la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche studenti-docenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento.

4. Il Nucleo svolge altresì, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di Organismo indipendente di valutazione di cui alla Legge 150/2009, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale al fine di promuovere nell'università il merito ed il miglioramento della performance organizzativa ed individuale.

5. Il Nucleo redige, ogni anno entro i termini di legge, una Relazione generale sulla valutazione dell'Ateneo per le attività espletate nell'anno precedente e una Relazione concernente le valutazioni espresse dagli studenti frequentanti le attività didattiche. Entrambe le Relazioni sono presentate al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione che le esaminano per quanto di competenza.

6. L'UAQ assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari allo svolgimento dei propri compiti, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 23.
Comitato Unico di Garanzia (CUG)

1. L'UAQ garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alle disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. L'UAQ garantisce altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegna a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza psicologica al proprio interno.

2. Per il raggiungimento ed il rispetto dei suddetti principi opera ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 165/2001 il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito *CUG).*

3. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza psicologica sui lavoratori.

4. Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da sei membri di cui tre designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001, e da tre rappresentanti dell'amministrazione scelti dal Rettore fra i ruoli della stessa in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del CUG è designato dal Rettore tra i tre rappresentanti dell'amministrazione.

5. Il CUG delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente, dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rinnovati una sola volta.

6. Il CUG collabora con gli organismi di valutazione interna dell'Ateneo.

Capo II – ORGANI E STRUTTURE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 24.
Direttore generale

1. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato accademico.

2. Il Direttore generale deve essere scelto, previo bando, tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

3. L'incarico è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale rinnovabile, ed il trattamento economico viene determinato in conformità ai criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'incarico può essere revocato e il contratto può essere risolto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. Qualora l'incarico venga conferito a pubblico dipendente, questi dovrà chiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

5. Il Direttore generale cura, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell' Ateneo ed esercita i compiti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

7. Il Direttore generale è a capo degli uffici e dei servizi dell'Atneo della cui efficienza e del cui buon andamento è responsabile, ed esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale tecnico-amministrativo, nonché di verifica e controllo dell'attività dei dirigenti. Il Direttore generale presenta annualmente al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico una relazione sull'attività svolta, a cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture anche decentrate.

8. Nel rispetto della contrattazione collettiva decentrata svolta nelle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, il Direttore generale:

a) sottopone agli organi di governo dell'Ateneo proposte inerenti l'organizzazione dei servizi e del personale;

b) assegna il personale alle strutture;

c) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di governo;

d) provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale tecnico-amministrativo;

e) cura l'attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ateneo affidandone la gestione ai dirigenti;

f) verifica e controlla l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

g) esercita il potere disciplinare per quanto di competenza nei confronti del personale tecnico-amministrativo appartenente a tutte le aree e qualifiche funzionali, ivi compresi i dirigenti;

h) sottoscrive gli atti, le convenzioni e i contratti dell'UAQ attinenti la gestione amministrativa e non rientranti fa quelli di competenza di altri organi dell'Ateneo;

i) esercita ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo Statuto o dai regolamenti;

j) predispone annualmente per il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione una relazione sull'evoluzione del personale complessivamente impiegato nell'Ateneo, compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato, ovvero di collaborazione, sia per profili tecnico-amministrativi, che di ricerca, ivi compresi gli assegnisti di ricerca.

9. Spetta al Direttore generale determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici, in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione, nonché adottare gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo dell'UAQ e assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti necessari alla gestione.

10. In caso di assenza o impedimento del Direttore generale, un dirigente di ruolo dell'Ateneo scelto dal Rettore, che ne dà comunicazione al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, svolge il ruolo di facente funzioni del Direttore generale.

Art. 25.
Personale dirigente e funzioni dirigenziali

1. Il Direttore generale e i dirigenti, ai sensi della vigente normativa sulla dirigenza, attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli organi accademici, disponendo a tale scopo di mezzi e del personale ad essi attribuiti dagli organi stessi, e rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse, di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.

2. I dirigenti hanno elettorato attivo e passivo negli organi collegiali di Ateneo con riferimento alle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo.

TITOLO III – ARTICOLAZIONE DELL'ATENEO

Capo I - STRUTTURE DI RICERCA, DI DIDATTICA E DI RACCORDO

Art. 26.
Il Dipartimento. Natura e funzioni

1. Il Dipartimento è sede della ricerca scientifica e delle attività didattiche e formative e di terza missione.

2. I Dipartimenti promuovono, coordinano ed organizzano le attività di ricerca di uno o più ambiti scientifico-disciplinari omogenei per finalità o per metodo di ricerca, nel rispetto della libertà di ricerca del singolo docente e del diritto dello stesso di accesso diretto ai relativi finanziamenti.

3. I Dipartimenti concorrono a programmare e organizzare le attività didattiche dell'UAQ. I Dipartimenti, mettendo a disposizione le risorse umane e strumentali loro assegnate al fine di garantire il raggiungimento dei requisiti formativi richiesti per l'attivazione dei corsi di studio affini, possono costituire strutture di raccordo denominate Scuole.

4. I Dipartimenti sono sede dei corsi di Dottorato di Ricerca eventualmente organizzati in Scuole di Dottorato, delle cui attività e della cui organizzazione sono direttamente responsabili; sono inoltre responsabili degli altri corsi di formazione post-laurea ed extra-universitari di cui siano proponenti.

5. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale e di budget nei limiti e nelle forme di cui alla vigente normativa ed al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

6. Ai Dipartimenti afferiscono liberamente i professori e i ricercatori dell'UAQ appartenenti ai settori o aree di ricerca e di didattica di interesse del Dipartimento. I professori e ricercatori afferiscono in pri-

ma istanza al Dipartimento che li ha chiamati e vi rimangono di norma per almeno un triennio. Sulle richieste di cambio di afferenza delibera il Senato, sentiti i Dipartimenti interessati.

7. I Dipartimenti deliberano le coperture degli insegnamenti a seguito dell'esame di tutte le proposte pervenute in tal senso dai Consigli di Area didattica e dalle Scuole, dando priorità agli insegnamenti di base e caratterizzanti dei corsi di laurea triennali e di laurea magistrale a ciclo unico per la copertura con professori di ruolo, sentiti gli stessi e nel rispetto del principio di un'equa ripartizione del carico didattico, in termini di ore di insegnamento e numerosità degli studenti iscritti ai diversi insegnamenti e della continuità didattica.

8. Il Dipartimento promuove collaborazioni anche mediante la stipula di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca e di consulenza al fine di creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca e la didattica.

Art. 27.
Modalità di costituzione del Dipartimento

1. La costituzione, la modifica e la disattivazione dei Dipartimenti sono di competenza del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, nel rispetto dei principi generali della libertà di ricerca e di insegnamento, verificata la sussistenza di un numero di docenti interessati non inferiore a trentacinque, sulla base degli obiettivi scientifici e didattici delineati in un motivato progetto scientifico presentato da un numero di docenti non inferiore a trentacinque, corredato da un piano economico e di funzionamento.

2. La disattivazione viene deliberata qualora vengano a mancare i presupposti scientifici, didattici o numerici che ne hanno determinato la costituzione. I Dipartimenti attivati nell'UAQ sono elencati nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 28.
Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

a) il Consiglio di dipartimento;

b) il Direttore di dipartimento;

c) la Giunta di dipartimento.

2. I Dipartimenti si possono articolare in Sezioni, prive di autonomia gestionale e di budget, costituite, mediante deliberazione del Consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di omogeneità scientifiche o di comuni obiettivi ed esigenze di ricerca o di didattica e qualora le articolazioni delle aree culturali e scientifiche presenti lo rendano opportuno.

3. Il Consiglio di dipartimento con la stessa maggioranza può deliberare la disattivazione di una Sezione. La composizione ed il funzionamento delle Sezioni è stabilito con Regolamento di dipartimento.

Art. 29.
Consiglio di dipartimento

1. Il Consiglio di dipartimento è organo di programmazione e di gestione delle attività di ricerca e didattiche di propria competenza. In particolare:

a) propone a Senato accademico e Consiglio di amministrazione il testo del Regolamento generale di dipartimento e del Regolamento didattico di dipartimento;

b) approva i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;

c) approva i criteri per l'utilizzo delle strutture, degli ambienti e delle risorse assegnate al Dipartimento;

d) approva, su proposta del Direttore, i documenti contabili di sintesi, preventivi e consuntivi;

e) richiede l'attivazione delle procedure concorsuali relative ai posti di professore, ricercatore e personale tecnico-amministrativo, nell'ambito del piano triennale;

f) formula le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori a maggioranza assoluta degli aventi diritto;

g) esprime i pareri sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica e sulle richieste di autorizzazione a svolgere attività di ricerca presso altra sede;

h) formula proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'UAQ;

i) definisce i compiti didattici dei professori di ruolo e dei ricercatori, sentiti i docenti interessati;

j) delibera la copertura degli insegnamenti vacanti sentite le Scuole ove costituite o i dipartimenti interessati e, su proposta dei Consigli di Area didattica interessati;

k) approva le relazioni sulle attività scientifiche e didattiche dei docenti;

l) elabora ed esamina proposte di iniziative di interesse didattico o scientifico con soggetti pubblici e privati con i quali può stipulare convenzioni e accordi e contratti per attività conto terzi;

m) avanza proposte di modifica dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo sulle materie di proprio interesse;

n) delibera sulle proposte formulate dai Consigli di Area didattica in merito ai RAD, ai Regolamenti Didattici dei corsi di studio e all'ordine degli studi.

2. Fanno parte del Consiglio di dipartimento:

a) i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Dipartimento;

b) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 10% dei docenti afferenti al Dipartimento;

c) una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei membri del Consiglio; all'interno di tale rappresentanza sono compresi due dottorandi, ove presenti. Ove il Dipartimento si costituisca in Sezioni, oltre ai docenti afferenti alla Sezione, partecipa agli eventuali organi della sezione con competenze didattiche una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti. Tale rappresentanza vota limitatamente ai compiti didattici ed organizzativi.

d) un rappresentante eletto tra gli assegnisti di ricerca, ove presenti;

e) per i Dipartimenti aventi funzioni assistenziali, ovvero che partecipano alla costituzione delle Facoltà con funzioni assistenziali, cinque rappresentanti degli specializzandi.

3. Un Segretario Amministrativo del Dipartimento partecipa alle sedute con funzioni consultive e verbalizzanti, senza diritto di voto.

4. Per gli argomenti attinenti alle chiamate dei professori di ruolo, alla utilizzazione e destinazione dei posti di ruolo, all'attivazione di procedure concorsuali e alle procedure che comunque comportino valutazioni curriculari dei professori di ruolo il Consiglio si riunisce e delibera nella composizione corrispondente alla fascia interessata e a quelle superiori. A tali deliberazioni non partecipano le rappresentanze degli studenti, degli assegnisti, degli specializzandi e del personale tecnico-amministrativo.

Art. 30.
Giunta di dipartimento

1. La Giunta di dipartimento è composta da:

a) il Direttore del dipartimento che la presiede;

b) il vicedirettore di dipartimento;

c) fino ad un massimo del 10% degli afferenti al Dipartimento eletti dal Consiglio di dipartimento;

d) i responsabili delle Sezioni, ove presenti;

e) una rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei componenti della Giunta;

f) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

g) un rappresentante degli specializzandi, ove presenti nel Consiglio di dipartimento;

h) un rappresentante dei dottorandi di ricerca, ove presenti.

2. Un Segretario Amministrativo del Dipartimento partecipa alle sedute della Giunta con funzioni consultive e verbalizzanti, senza diritto di voto.

3. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore.

4. La Giunta ha funzioni istruttorie e coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni. Il Consiglio può delegare alla Giunta specifiche funzioni attinenti l'ordinaria amministrazione.

Art. 31.
Il Direttore di dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il dipartimento. Presiede il Consiglio e la Giunta; cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al Consiglio di dipartimento. Vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; cura i rapporti con gli organi accademici; esercita i poteri attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Può nominare, tra i professori di ruolo del Dipartimento, un delegato per specifiche funzioni. Tali deleghe non danno diritti a compensi o gettoni comunque denominati.

2. Il Direttore vigila sul rispetto dei doveri e dei compiti degli afferenti al Dipartimento e ha l'obbligo di segnalare le eventuali inadempienze al Rettore.

3. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio di dipartimento fra i professori di ruolo a tempo pieno, afferenti al Dipartimento.

4. L'elezione avviene in prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede in seconda votazione e l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto, fatta salva la partecipazione al voto di almeno la metà più uno degli aventi diritto. Qualora anche la seconda votazione non produca l'elezione del Direttore, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con minore anzianità anagrafica. La convocazione delle elezioni deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di svolgimento di tutte e tre le eventuali votazioni da tenersi in giorni diversi.

5. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta. La carica di Direttore di dipartimento è incompatibile con quella di Rettore, di membro del Consiglio di amministrazione, di Presidente della Giunta di scuola, di Presidente di Consiglio di Area didattica e di pro Rettore vicario.

6. Il Direttore può far parte del Senato accademico solo se eletto nella categoria dei Direttori di dipartimento.

7. Il Direttore designa tra i professori di ruolo a tempo pieno un Vicedirettore che, oltre a coadiuvare il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento dello stesso. Il Vicedirettore di dipartimento ha le medesime incompatibilità del Direttore. Il Vicedirettore è nominato con decreto del Rettore.

Art. 32.
Le Scuole

1. Le Scuole sono strutture di raccordo istituite tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio e di gestione di servizi comuni. Le Scuole non possono essere in numero superiore a 12.

2. Qualora alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le Scuole assumono i compiti conseguenti, secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione Abruzzo, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e ricerca.

3. L'Istituzione di una Scuola è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, sentito il Nucleo di valutazione ed il Consiglio studentesco. La proposta di istituzione è promossa da più Dipartimenti, che presentano un progetto didattico comune, l'elenco dei corsi di studio proposti e dei relativi Consigli di Area didattica.

4. L'organo deliberante della scuola è la Giunta.

5. La Giunta delle scuole è composta:

a) dai Direttori dei Dipartimenti in esse raggruppati o loro delegati;

b) da un numero non superiore al 10% della somma dei docenti che afferiscono ai Dipartimenti costituenti, ripartiti in misura proporzionale alla copertura degli insegnamenti garantita dai singoli Dipartimenti. I Dipartimenti individuano tali docenti fra i coordinatori dei corsi di studio della scuola o tra i coordinatori dei corsi di dottorato, tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, tra i componenti delle giunte dei Dipartimenti;

c) da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei componenti complessivi dell'organo e comunque non inferiore a due;

d) qualora alla Scuola facciano capo scuole di specializzazione all'interno della Giunta è prevista una rappresentanza di due specializzandi.

6. Alle riunioni della Giunta partecipa una unità di personale amministrativo, senza diritto di voto, con funzioni di supporto alla verbalizzazione.

7. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 33.
Funzioni della Giunta di scuola

1. La Giunta di scuola:

a) coordina e organizza le attività didattiche dei corsi di studio;

b) coordina e organizza, in collaborazione con i Consigli di Area didattica e con i Dipartimenti, attività culturali, formative, di orientamento e di tirocinio formativo rivolte agli studenti;

c) delibera, in conformità al calendario accademico approvato dal Senato accademico, il calendario didattico dei corsi di studio;

d) coordina e organizza le proposte dei Consigli di Area didattica, previa delibera dei Dipartimenti interessati, sull'ordine degli studi;

e) coordina e organizza, le proposte dei Consigli di Area didattica, previa delibera dei Dipartimenti interessati e della Commissione paritetica, sui Regolamenti Didattici dei corsi di studio; qualora il parere della Commissione paritetica non sia favorevole delibera il Senato accademico;

f) coordina e organizza le proposte dei Consigli di Area didattica, previa delibera dei Dipartimenti interessati e della Commissione paritetica, sui RAD dei corsi di studio;

g) formula proposte ai Dipartimenti interessati per la copertura degli insegnamenti vacanti;

h) propone attivazione e soppressione dei corsi di studio, sentiti i Dipartimenti interessati;

i) gestisce i servizi comuni ai corsi di studio di interesse dei Dipartimenti che concorrono alle Scuola;

j) qualora alle attività didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, la Giunta assume i compiti di cui all'art. 33 comma 2.

Art. 34.
Presidente della Giunta di scuola

1. Il Presidente della Giunta di scuola rappresenta la Scuola ed esercita poteri di coordinamento e vigilanza sulle attività didattiche della Scuola, e ne cura il regolare svolgimento. Il Presidente ha la responsabilità dei servizi didattici e organizzativi assegnati alla Scuola.

2. Il Presidente è eletto dai componenti della Giunta di scuola, tra i professori ordinari di ruolo in regime di tempo pieno afferenti ai Dipartimenti che partecipano alla struttura di raccordo e impegnati nella relativa attività didattica. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta

3. L'elezione avviene in prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede in seconda votazione e l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto, fatta salva la partecipazione al voto di almeno la metà più uno degli aventi diritto. Qualora anche la seconda votazione non produca l'elezione del Presidente, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con minore anzianità anagrafica.

4. La carica di Presidente della Giunta di scuola è incompatibile con quella di Rettore, di membro del Consiglio di amministrazione, del Nucleo di valutazione, del Presidio della Qualità, di Direttore e Vice Direttore di dipartimento e di Prorettore vicario.

5. Il Presidente designa tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno che partecipano alla struttura un Vicepresidente che, oltre a coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento dello stesso. La carica di Vicepresidente è in-

compatibile con quella di Rettore, di Prorettore, di membro del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, di Direttore e Vicedirettore di dipartimento, e di Prorettore vicario. Il Vicepresidente è nominato con decreto del Rettore.

Art. 35.
Commissione paritetica

1. In ciascuna Scuola o equivalente struttura di coordinamento di corsi di studio è istituita, quale osservatorio permanente delle attività didattiche, una Commissione didattica paritetica di docenti-studenti che svolge le seguenti funzioni:

a) monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

b) valutazione, verifica e rilevazione statistica sui vari aspetti dell'attività didattica, anche attraverso la predisposizione di specifici questionari valutativi da sottoporre agli studenti;

c) individuazione di indicatori per la valutazione dei risultati delle attività della lettera *a)* e loro proposta al Nucleo di valutazione;

d) formulazione di pareri sull'istituzione, sull'attivazione e sulla soppressione dei Corsi di Studi;

e) formulazione di pareri e proposte alle strutture interessate sulla didattica e i servizi;

f) verifica degli esiti dell'attività di orientamento e tutorato;

g) formulazione di proposte alla Giunta di scuola di iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica;

h) formulazione di pareri alla Giunta di scuola sui Regolamenti didattici dei Corsi di studio, sui RAD e sull'effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati nonché sulla coerenza tra i crediti assegnati agli insegnamenti e i relativi programmi. il parere della Commissione è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione è adottata senza tale parere. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato accademico;

i) nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo Corso di studi, verifica della equiparabilità dei programmi didattici e delle prove d'esame ai fini didattici e della non disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.

2. La Commissione paritetica è presieduta da un Presidente eletto dai membri della Commissione. La Commissione è composta al massimo da dieci membri. I docenti e i rappresentanti degli studenti che ne fanno parte sono eletti secondo modalità stabilite dal Regolamento generale d'Ateneo e dal Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche.

Art. 36.
Consiglio di Area didattica

1. Il Consiglio di Area didattica organizza l'attività didattica di uno o più corsi di studio, anche di classi diverse, purché omogenee dal punto di vista scientifico-culturale.

2. Il Consiglio di Area didattica è organo assembleare ed è composto da tutti i docenti dell'Ateneo o in convenzione con il SSN, titolari di attività didattiche presso i corsi di studio e da una rappresentanza di studenti pari al 20% dei componenti l'organismo.

3. Il Consiglio di Area didattica elegge al suo interno un Presidente scelto fra i docenti di ruolo a tempo pieno, che dura in carica tre anni.

4. Il Consiglio di Area didattica:

a) organizza l'attività didattica dei corsi di studio;

b) organizza le attività di orientamento e tutorato in collaborazione con le strutture preposte;

c) collabora con la Giunta di scuola e con i Dipartimenti interessati all'organizzazione delle attività culturali, formative, di orientamento e di tirocinio formativo rivolte agli studenti;

d) formula proposta sull'organizzazione del calendario didattico;

e) delibera sui piani di studio individuali;

f) delibera sui riconoscimenti dei crediti, sui passaggi, sui trasferimenti in ingresso e su ogni altro aspetto riguardante le carriere degli studenti;

g) verifica e sovraintende all'attività didattica programmata, segnalando eventuali inadempienze del personale docente al Direttore del dipartimento di afferenza del docente che lo trasmette al Rettore per gli opportuni provvedimenti;

h) predispone, con la collaborazione dei Dipartimenti, la fruizione da parte degli studenti di strumenti didattici essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste dall'ordinamento;

i) propone i regolamenti didattici e i RAD dei corsi di studio, nonché l'ordine annuale degli studi.

5. Ogni Consiglio si dota di un proprio regolamento di funzionamento.

6. Le funzioni di cui ai punti *e)* ed *f)* possono essere delegate a Commissioni ristrette, anche deliberanti.

Capo II – CENTRI DI ECCELLENZA, DI RICERCA E DI SERVIZIO

Art. 37.
Centri di eccellenza

1. I Centri di eccellenza, istituiti secondo la normativa vigente, hanno autonomia gestionale e di budget nei limiti e nelle forme di cui alla vigente normativa ed al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Gli organi e le norme di funzionamento degli stessi sono definiti in apposito regolamento anche su proposta degli organi del Centro ed approvato dal Consiglio di amministrazione. Le afferenze ai Centri di Eccellenza sono meramente funzionali, resta fermo l'obbligo dei docenti e ricercatori di afferenza strutturale ai Dipartimenti.

2. I Centri di eccellenza sono soggetti a una valutazione periodica almeno triennale, di natura scientifica ed economica, anche con revisori esterni. In caso di valutazione negativa, la chiusura del Centro è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

Art. 38.
Centri di ricerca di Ateneo ed interateneo

1. I Centri di ricerca sono strutture finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca concernente più ambiti scientifici o la comune gestione di complessi apparati scientifici o di supporto. Possono essere costituiti tra più Dipartimenti, sulla base di progetti a durata pluriennale e coinvolgendo anche soggetti esterni pubblici o privati. La proposta di costituzione, deliberata dai Dipartimenti interessati, è approvata dal Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico ed il Nucleo di valutazione.

2. La delibera costitutiva indica le strutture organizzative, le afferenze funzionali, le risorse assicurate dai soggetti promotori ed è corredata da un piano finanziario di durata almeno triennale. Le forme dell'autonomia gestionale e di budget sono stabilite nei relativi regolamenti di Ateneo. Le ulteriori norme di funzionamento dei Centri di ricerca sono sottoposte dagli organi del Centro stesso all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

3. I Centri di ricerca interateneo sono strutture finalizzate ad attività di collaborazione scientifica fra docenti di diverse università. La costituzione e il funzionamento sono regolati da apposite convenzioni stipulate dal Rettore, con delibera del Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico, su proposta dei docenti interessati. Il Centro interateneo può avere sede amministrativa presso un dipartimento dell'Ateneo cui afferiscono docenti aderenti al Centro.

4. I Centri di ricerca sono soggetti a una valutazione periodica almeno triennale, di natura scientifica ed economica, anche con revisori esterni. In caso di valutazione negativa, la chiusura del Centro è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

Art. 39.
Centri di servizio

1. Per l'organizzazione e l'erogazione di servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca ed al fine di favorire la migliore utilizzazione di risorse e competenze, il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, può istituire Centri di servizio di Ateneo o interdipartimentali.

2. I Centri di servizio sono soggetti a una valutazione periodica almeno triennale, di natura scientifica ed economica, anche con revisori esterni. In caso di valutazione negativa, la chiusura del Centro è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

Art. 40.
Centro linguistico di Ateneo

1. Il Centro linguistico è il Centro di Servizio dell'Ateneo che svolge attività rivolte all'apprendimento delle lingue attraverso corsi per studenti italiani e stranieri, personale non docente e iscritti ai singoli corsi di lingua se non studenti. Il Centro linguistico svolge altresì attività di supporto alla didattica dei corsi di studio e di formazione continua sugli aspetti linguistici. Il funzionamento del Centro linguistico è disciplinato da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Senato accademico, sentito il Consiglio studentesco.

2. Il Centro linguistico è soggetto a una valutazione periodica almeno triennale, di natura economica e sull'efficacia formativa. In caso di valutazione negativa, la chiusura del Centro è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

Art 41.
Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo è l'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie, dedicate alle esigenze della ricerca, della didattica, e della conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio bibliografico e documentale, nonché dell'accesso alle risorse informative on-line.

2. Il Sistema bibliotecario di Ateneo ha funzioni istruttorie per il controllo sull'organizzazione e sull'efficienza delle biblioteche.

3. Il funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico sentito il Consiglio studentesco.

4. L'UAQ fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete dei risultati delle ricerche prodotte al suo interno, per assicurarne la più ampia diffusione possibile.

5. L'UAQ, con il regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, disciplina l'attuazione dei principi dell'accesso pieno e aperto ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Capo III - ALTRE FUNZIONI DI SERVIZIO E DI SUPPORTO

Art. 42.
Servizi didattici integrativi

1. L'UAQ, tramite le proprie strutture, può istituire servizi didattici integrativi aventi ad oggetto:

a) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico-amministrativo;

b) corsi di preparazione agli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e per la preparazione ai concorsi pubblici;

c) corsi di specializzazione, perfezionamento, aggiornamento professionale e altri corsi post-laurea;

d) corsi di formazione permanente e ricorrente;

e) corsi di educazione ed attività culturali formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti;

f) corsi per l'apprendimento della lingua italiana, nonché corsi per l'acquisizione delle competenze linguistiche e digitali, per studenti e cittadinanza;

g) corsi per il recupero di debiti formativi;

h) moduli integrativi alle ordinarie attività didattiche, anche in modalità telematica;

i) corsi per il miglioramento delle metodologie di studio e di apprendimento;

j) altri corsi rivolti a studenti o alla cittadinanza.

Art. 43.
Servizi di orientamento, tutorato e placement

1. L'UAQ organizza attività di orientamento e tutorato al fine di sviluppare nei giovani capacità che permettano scelte consapevoli

ed efficaci per il proprio futuro ed una partecipazione attiva negli ambienti di studio e di lavoro.

2. Le attività di orientamento sono mirate in particolare a:

a) guidare gli studenti verso il percorso universitario più adeguato alle loro potenzialità ed aspettative culturali e professionali;

b) fornire tutte le informazioni su percorsi di studio, caratteristiche dell'UAQ, mercato del lavoro e figure professionali;

c) contribuire ad adeguare la preparazione rispetto alle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di laurea;

d) fornire le informazioni e gli strumenti necessari ai fini dell'inserimento nelle attività lavorative o della ulteriore prosecuzione degli studi.

3. L'UAQ organizza per i propri studenti attività di stage e tirocini pre e post-laurea in settori pubblici e privati e promuove attività per diffondere i profili professionali dei propri laureati al fine di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro.

4. Le attività di tutorato sono mirate in particolare a:

a) rimuovere eventuali ostacoli alla formazione, mediante iniziative calibrate sulle attitudini e sulle esigenze di singoli o di gruppi di studenti;

b) fornire assistenza di carattere personale, volta a superare i problemi di adattamento e di inserimento nell'ambiente degli studi universitari;

c) assistere gli studenti nell'elaborazione dei piani di studio, nella partecipazione a stage e tirocini, nella mobilità internazionale e nell'iscrizione a ulteriori percorsi formativi.

5. Per un'efficace organizzazione delle attività di orientamento e tutorato, l'UAQ instaura collaborazioni e promuove iniziative comuni con le istituzioni educative, gli enti locali e tutti gli altri soggetti, pubblici o privati, che abbiano fra le loro competenze e finalità l'acquisizione e la diffusione di conoscenze sulla società e sulle attività economiche.

6. Per le attività di orientamento e tutorato l'UAQ si avvale anche di studenti attraverso lo strumento delle borse part-time per studenti senior.

Art. 44.
Diritto allo studio e Cittadinanza studentesca

1. L'UAQ, in attuazione degli artt. 2, 3 e 34 della Costituzione, adotta, per quanto di propria competenza, i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio e si impegna a migliorare le condizioni di vita e di studio degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo del lavoro.

2. Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale alla concreta realizzazione del diritto allo studio, l'UAQ, tra l'altro:

a) concede l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse e dei contributi, nel rispetto delle norme vigenti;

b) assume i provvedimenti atti a consentire agli studenti non a tempo pieno una adeguata fruizione dell'offerta didattica, sia con specifiche attività didattiche e tutoriali, anche con mezzi telematici, sia attraverso la ridistribuzione dell'importo dei contributi sulla maggior durata programmata per gli studi;

c) può attribuire, mediante concorso, borse di studio per la frequenza ai corsi universitari; in collaborazione con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati può attivare sussidi di studio per laureati e studenti per attività di studio, di ricerca e tirocini pratici, anche all'estero;

d) organizza attività culturali, sportive e ricreative, anche attraverso l'istituzione di strutture e servizi collettivi, d'intesa con enti pubblici e privati, italiani, stranieri, comunitari e internazionali, anche valorizzando la proposta e l'autogestione delle stesse da parte degli studenti e delle relative associazioni;

e) sostiene attività didattiche e formative autogestite dagli studenti. Tali attività sono disciplinate da apposito regolamento.

3. Nel rispetto delle norme vigenti, l'UAQ instaura forme di collaborazione con gli studenti, anche attraverso lo strumento delle borse part-time, per migliorare i servizi di supporto alle strutture universitarie.

4. L'UAQ contribuisce al miglioramento delle condizioni di vita e di studio nel contesto cittadino collaborando con gli Enti Locali al fine di attuare politiche di integrazione sociale e di piena cittadinanza studentesca;

5. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle pratiche amministrative e delle politiche inerenti il diritto allo studio, l'UAQ collabora attivamente con gli enti preposti dalla Regione Abruzzo all'attuazione dello stesso, anche attraverso l'istituzione di interventi e servizi congiunti.

Art. 45.
Internazionalizzazione

1. L'UAQ considera l'internazionalizzazione un obiettivo strategico per la piena partecipazione allo Spazio Europeo della Ricerca e dell'Alta Formazione. A tale scopo l'Ateneo promuove azioni atte a:

a) internazionalizzare l'attività di ricerca, mediante la proposizione e la partecipazione a progetti di ricerca con partenariato internazionale nell'ambito di tutti i programmi nazionali e internazionali;

b) internazionalizzare l'offerta formativa, mediante l'organizzazione con istituzioni straniere di corsi di studio integrati di primo, secondo e terzo livello europeo e il rilascio di titolo multiplo/doppio/congiunto;

c) promuovere la mobilità internazionale di studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo e neolaureati dell'Ateneo, soprattutto mediante la partecipazione ai vari programmi, nazionali e internazionali, con il pieno riconoscimento delle attività di studio, formazione e/o tirocinio svolte all'estero;

d) accrescere la propria capacità di attrarre studenti, dottorandi e ricercatori stranieri, mediante l'organizzazione di corsi congiunti erogati in una lingua straniera veicolare, la promozione di una politica delle lingue, migliorando le competenze linguistiche dei propri studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo, diffondendo la lingua e la cultura italiana presso le strutture ospitanti;

e) sostenere la cooperazione internazionale, mediante la partecipazione a progetti finanziati da programmi nazionali e internazionali, stabiliti a tale scopo, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi del Processo di Bologna, della Strategia di Lisbona e di Europe 2020.

Art. 46.
Sicurezza e accessibilità dei luoghi di studio e lavoro

1. L'UAQ assume come valore fondamentale la sicurezza dei luoghi di studio e di lavoro e predispone strategie di prevenzione per migliorare la qualità complessiva delle proprie attività.

2. L'UAQ si impegna a garantire la piena accessibilità dei luoghi di studio e di lavoro, sia in sede di progettazione dei nuovi edifici sia perseguendo l'adeguamento delle strutture esistenti, sia attraverso azioni di facilitazione della fruizione dei servizi.

3. L'UAQ favorisce la circolazione di informazioni e di buone pratiche utili alla tutela della salute e alla sicurezza sul lavoro, con l'intento di diffondere un'adeguata cultura della prevenzione, anche attraverso specifiche attività formative destinate al personale ed agli studenti.

Capo IV – NORME COMUNI

Art. 47.
Funzionamento degli organi collegiali

1. Le sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le sedute di tutti gli altri Organi collegiali previsti dal presente Statuto sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati.

2. Salvo quando diversamente previsto da disposizioni specifiche, le deliberazioni degli Organi collegiali sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione; in caso di parità prevale il voto del Presidente, fatta eccezione per le commissioni paritetiche.

3. Gli organi collegiali sono convocati dal rispettivo presidente ed ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei membri.

Art. 48.
Requisiti ed incompatibilità

1. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono:

a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione, e per i Direttori di dipartimento, limitatamente al Senato accademico e alle Giunte di scuola;

b) essere componenti di altro organo dell'UAQ, salvo che Consiglio di dipartimento, Consiglio di Area didattica o Consiglio di scuola;

c) ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di far parte del Consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione;

d) rivestire alcun incarico di natura politica per tutta la durata del mandato;

e) ricoprire la carica di Rettore o di membro del Consiglio di amministrazione o del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei Revisori dei conti di altre Università italiane, statali, non statali o telematiche;

f) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento ed alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.

2. Per il personale docente l'elettorato passivo per tutte le cariche accademiche è riservato a quanti siano in regime di tempo pieno ed assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Art. 49.
Decadenza

1. L'assenza non giustificata del titolare di una carica, protratta per un periodo continuativo superiore a tre mesi, determina la decadenza dalla carica stessa. Tale disposizione si applica anche ai componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

2. I componenti degli organi collegiali previsti dal presente Statuto che cumulino tre assenze consecutive non giustificate decadono dalla carica salvo i casi di appartenenza di diritto.

Art. 50.
Indennità di carica

1. Le eventuali indennità di carica sono stabilite e quantificate dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei vincoli di legge.

2. I titolari di più cariche interne all'Ateneo, per le quali sia prevista la corresponsione di indennità, sono tenuti ad optare per una sola delle predette indennità.

3. L'assenza del titolare di una carica, protratta per un periodo continuativo superiore a due mesi, determina la sospensione della relativa indennità e l'assegnazione della stessa al vicario, ove esista, fino al rientro in servizio del titolare.

TITOLO IV - ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 51.
Atti normativi dell'Ateneo

1. L'UAQ nell'esercizio della propria potestà normativa, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge adotta:

a) lo Statuto;

b) il Codice etico;

c) la Carta dei Diritti degli studenti;

d) i Regolamenti.

2. Sono Regolamenti di Ateneo:

a) il Regolamento generale di Ateneo;

b) il Regolamento Didattico di Ateneo;

c) il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) il Regolamento delle attività formative autogestite dagli studenti;

e) il Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche;

f) il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;

g) ogni altro Regolamento previsto dalla legge, dall'ordinamento universitario o dallo Statuto o che disciplini materie di interesse dell'UAQ.

3. L'UAQ provvede a pubblicare e raccogliere gli atti normativi dell'Ateneo.

Art. 52.
Modifiche dello statuto

1. La facoltà di proporre modifiche dello statuto spetta al Rettore, al Consiglio di amministrazione, al Senato accademico. Al Consiglio studentesco, ai Dipartimenti, alle RSU con il consenso unitario delle sigle sindacali maggiormente rappresentative spetta facoltà di proporre modifiche allo statuto nelle materie di rispettivo interesse.

2. Le modifiche dello statuto sono deliberate nello stesso testo a maggioranza assoluta dei componenti dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, in due distinte sedute con intervallo di almeno quarantacinque giorni e massimo novanta giorni.

3. La deliberazione di modifica dello Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo che non sia diversamente disposto.

Art. 53.
Codice etico

1. L'UAQ si dota di un Codice etico, che determina i valori fondamentali della comunità universitaria, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio studentesco.

2. Il Codice etico promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza e detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le relative norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.

3. Le sanzioni per i casi di violazione del Codice Etico, nel rispetto del principio di gradualità, sono:

a) richiamo scritto;

b) sospensione dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilità ricoperto, fino ad un anno;

c) decadenza dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilità ricoperto;

d) impossibilità di ricoprire cariche accademiche o incarichi di responsabilità, per un periodo non superiore ai cinque anni.

4. Sulle violazioni del Codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, decide, su proposta del Rettore, il Senato accademico.

5. Nel caso in cui la violazione del Codice etico integri anche un illecito disciplinare, la relativa competenza spetta agli organi deputati al procedimento disciplinare.

Art. 54.
Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

2. Il Collegio è composto da quattro professori ordinari, di cui tre membri effettivi e un membro supplente, quattro professori associati di cui tre membri effettivi e un membro supplente e quattro ricercatori a tempo indeterminato nei ruoli dell'Ateneo, di cui tre membri effettivi e un membro supplente, tutti in regime di tempo pieno, con un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni, che non abbiano mai ricevuto sanzioni disciplinari e che non siano componenti di Senato accademico, Consiglio di amministrazione, o Direttori di dipartimento o membri del Nucleo di valutazione. I dodici componenti del Collegio sono così individuati: tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori sorteggiati fra tutti gli aventi diritto e un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore estratti a sorte fra una rosa tripla di candidati proposta dal Rettore, nel rispetto del principio di pari opportunità ed approvata dal Senato accademico. Il Collegio si articola in tre sezioni, ciascuna composta da tre membri effettivi e un supplente. La prima sezione è composta da professori ordinari e opera solo nei confronti dei professori ordinari, la seconda è composta da professori associati e opera solo nei confronti associati, la terza sezione è composta da ricercatori e opera solo nei confronti dei ricercatori. Il Presidente di ogni sezione è eletto al proprio interno. Un membro supplente subentrerà a un membro effettivo:

a) nel caso in cui un membro effettivo sia dello stesso dipartimento, o dello stesso settore scientifico disciplinare, del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;

b) nel caso in cui un membro effettivo abbia legami di parentela o affinità sino al 4° grado con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;

c) in ogni caso di assenza o di impedimento di un membro effettivo.

3. Il Collegio dura in carica 3 anni e non è rinnovabile.

4. Il Collegio di disciplina, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, riceve gli atti dal Rettore e, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

5. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

6. Il Collegio di disciplina applica le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 55.
Carta dei diritti degli studenti

1. La Carta dei diritti degli studenti è atto normativo dell'UAQ.

2. La Carta sancisce che studenti e studentesse nella comunità universitaria sono portatori di diritti, senza distinzioni di genere, nazionalità, condizione familiare, sociale o psicofisica, provenienza territoriale, orientamento religioso, politico o sessuale e con pari dignità rispetto alle altre componenti universitarie.

3. La Carta è approvata dal Senato accademico, previo parere obbligatorio del Consiglio Studentesco. In caso di parere negativo, la delibera potrà essere presa con la maggioranza dei 3/5.

4. I Regolamenti dell'UAQ e delle sue strutture recepiscono i contenuti della Carta.

Art. 56.
Regolamenti di Ateneo: contenuto, formazione e modifiche

1. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'UAQ e le modalità di elezione delle rappresentanze negli organi di governo; è deliberato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'UAQ rilascia titoli universitari e di tutte le attività formative espletate dall'UAQ. Fissa i criteri generali per la formazione dei regolamenti delle strutture didattiche. È deliberato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio studentesco.

3. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio; disciplina altresì le procedure contrattuali, l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto dell'UAQ, quanto dei singoli centri di spesa. Il Regolamento è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Il Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche è approvato dal Senato accademico, obbligatorio del Consiglio Studentesco. . In caso di parere negativo, la delibera potrà essere presa con la maggioranza dei 3/5.

5. Il Regolamento delle attività formative autogestite dagli studenti è deliberato dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere obbligatorio del Consiglio studentesco.

6. Il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi stabilisce le modalità di espletamento del procedimento amministrativo e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi; è deliberato dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, sentite le Rappresentanze Sindacali Unitarie.

7. Per i Regolamenti che trattano temi relativi all'organizzazione del lavoro ed a trattamenti economici sono attivate le procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali.

8. L'iniziativa per la formazione e la modifica dei Regolamenti di singole strutture spetta ad ogni membro dell'organo consiliare cui compete l'approvazione degli stessi. I Regolamenti sono deliberati dagli organi consiliari delle strutture a maggioranza assoluta dei componenti e trasmessi al Senato accademico o al Consiglio di amministrazione per l'approvazione.

9. I Regolamenti sono emanati con Decreto del Rettore e, salvo ragioni di urgenza, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo all'inserimento nell'albo ufficiale dell'UAQ.

10. I pareri sui Regolamenti di Ateneo richiesti a organi o strutture vanno espressi entro trenta giorni dal ricevimento del testo, trascorsi i quali si procede comunque alla deliberazione definitiva. In ogni altro caso il parere si ritiene favorevole ove non venga espresso entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 57.
Interpretazioni

1. Nello Statuto:

a) per "professori", qualora non ulteriormente specificato, si intendono i professori di prima e di seconda fascia;

b) per "docenti", si intendono i professori ed i ricercatori;

c) con la parola "ricercatori" si intendono i ricercatori confermati e non confermati assunti a tempo indeterminato e determinato e gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento;

d) per "studenti" si intendono gli iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, dei Dottorati di Ricerca e di Master Universitario dell'UAQ; ai soli fini dei servizi del diritto allo studio destinati alla generalità degli studenti e delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organismi regionali sul diritto allo studio, col termine studenti si intendono tutti coloro che, ai sensi della normativa regionale, contribuiscono al fondo regionale per il diritto allo studio.

e) con l'espressione "personale tecnico-amministrativo" si intende tutto il personale dell'UAQ il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai CCNL del comparto Università di ogni area funzionale e qualifica, ivi compresi i Collaboratori esperti linguistici (Cel), e da quello relativo al personale della dirigenza;

f) con l'espressione "personale" si intende il personale docente e tecnico-amministrativo.

Ai fini del presente Statuto l'inizio dell'Anno accademico è fissato al primo ottobre di ciascun anno.

Art. 58.
Temporaneità delle cariche

1. L'UAQ, in ragione del principio dell'esigenza di rotazione delle cariche elettive, fatto salvo quanto previsto per il Rettore, pone quale limite generale al rinnovo delle stesse lo svolgimento di un doppio mandato.

Art. 59.
Rappresentanza degli studenti

1. Nella determinazione delle rappresentanze degli studenti in organi dell'Ateneo o di Scuola o di dipartimento, l'arrotondamento avviene sempre all'unità immediatamente superiore, fatto salvo il caso in cui la parte decimale non ecceda un decimo.

2. Alle rappresentanza studentesche è garantita la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti loro attribuiti.

3. Le rappresentanze studentesche hanno diritto a spazi dedicati nelle strutture didattiche dell'UAQ e ad usufruire degli strumenti necessari per poter espletare i compiti ad esse attribuiti.

4. L'elettorato passivo degli studenti è regolato in base alle vigenti norme di legge.

Art. 60.
Norma transitoria

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti di mandato, sono considerati anche i periodi già espletati, anche parzialmente, alla data di entrata in vigore del presente statuto.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella *Gazzetta Ufficiale*, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari. Il Rettore ha il compito di avviare tutte le procedure necessarie per rendere conformi allo statuto, entro due mesi dalla data di pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale*, il Regolamento generale di Ateneo ed il Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche, ed entro sei mesi tutti gli altri Regolamenti di Ateneo. Decorso tale termine, tutti i Regolamenti non modificati o riapprovati si intendono privi di efficacia.

Art. 61.
Entrata in vigore

1. Le norme del presente Statuto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sulla *Gazzetta Ufficiale*. Esse sono immediatamente applicabili e prevalgono su ogni altra norma dell'Ateneo fatta salva la necessità di norme di attuazione da adottare entro i termini di cui all'articolo precedente. Trascorso tale termine le norme statutarie prevalgono su ogni altra norma dell'Ateneo.

17A01533

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gibiter»

Estratto determina n. 169/2017 del 1° febbraio 2017

Medicinale: GIBITER.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation - Orionintie 1 - FI-02200 Espoo - Finlandia.

Confezioni:

«160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione» 1 inalatore da 60 dosi - A.I.C. n. 043507019 (in base 10) 19HRBC (in base 32);

«160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione» 1 inalatore da 60 dosi con custodia protettiva - A.I.C. n. 043507021 (in base 10) 19HRBF (in base 32);

«160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione» 1 inalatore da 120 dosi con custodia protettiva - A.I.C. n. 043507033 (in base 10) 19HRBT (in base 32);

«160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione» 1 inalatore da 120 dosi - A.I.C. n. 043507045 (in base 10) 19HRC5 (in base 32);

«160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione» 3 inalatori da 60 dosi cadauno pari a 180 dosi - A.I.C. n. 043507058 (in base 10) 19HRCL (in base 32);

«160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione» 3 inalatori da 120 dosi cadauno pari a 360 dosi - A.I.C. n. 043507060 (in base 10) 19HRCN (in base 32);

«320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione» 1 inalatore da 60 dosi - A.I.C. n. 043507072 (in base 10) 19HRD0 (in base 32);

«320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione» 1 inalatore da 60 dosi con custodia protettiva - A.I.C. n. 043507084 (in base 10) 19HRDD (in base 32);

«320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione» 3 inalatori da 60 dosi cadauno pari a 180 dosi - A.I.C. n. 043507096 (in base 10) 19HRDS (in base 32).

Forma farmaceutica: Polvere per inalazione in un dispositivo erogatore (Easyhaler).

Validità prodotto integro: Confezionato per la vendita: 2 anni. Non conservare a temperatura superiore ai 25°C e proteggere dall'umidità.

Dopo la prima apertura del sacchetto in laminato: 4 mesi.

Composizione:

Principio attivo:

ogni dose inalata (dose che fuoriesce dal boccaglio) contiene: budesonide 160 microgrammi/inalazione e formoterolo fumarato diidrato 4,5 microgrammi/inalazione;

ogni dose inalata (dose che fuoriesce dal boccaglio) contiene: budesonide 320 microgrammi/inalazione e formoterolo fumarato diidrato 9 microgrammi/inalazione;

con il dispositivo Easyhaler la dose inalata (ex-attuatore) contiene una quantità simile di principio attivo alla dose erogata (ex-serbatoio).

Eccipienti:

lattosio monoidrato (che contiene proteine del latte).

Produzione del principio attivo:

Sicor SRL Tenuta S. Alessandro, 13048 Santhiá, Vercelli Italia;

Sicor S.r.l. - Via Terrazzano, 77 20017 Rho (MI) - Italia;

Industriale Chimica SRL - Via E H Grieg, 13, 21047 Saronno, Varese Italia;

Micro-Macinazione SA Via Cantonale, CH-6995, Molinazzo di Monteggio Svizzera;

Micro-Macinazione SA Madonna del Piano, CH-6995, Zona Artigianale 11 Svizzera.

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo lotti e rilascio lotti:

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1, 02200 Espoo Finlandia.

Controllo lotti:

Oy Medfiles Ltd Volttikatu 5 e 8, FI-70701 Kuopio Finlandia;

Quinta Analytica s.r.o. Prazska 1486/18c 10200 Praga 10 Repubblica Ceca;

Melbourn Scientific Ltd Saxon Way, Melbourn, Royston SG8 6DN - Regno Unito.

Confezionamento secondario:

Allphar Services Limited, 4045 Kingswood Road, Citywest Business Park, Co. Dublino Irlanda;

Farmavenix S.A.U. Avda. Cristobal Colón, 245- 19180-Marchamalo-Guadalajara Spagna;

Neologistica S.r.l. Largo Umberto Boccioni, 1 21040 Origgio (VA) Italia.

Indicazioni terapeutiche:

Asma

Gibiter è indicato negli adulti e adolescenti di età compresa tra 12-17 anni nel regolare trattamento dell'asma quando l'uso di una terapia di associazione (corticosteroide per via inalatoria e β2- adrenocettore agonista a lunga durata d'azione) è appropriato in:

pazienti che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con β2 -adrenocettori agonisti a breve durata d'azione usati «al bisogno».

o

pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria, sia con β2 -adrenocettori agonisti a lunga durata d'azione.

Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

Gibiter è indicato negli adulti, dai 18 anni in su, nel trattamento sintomatico di pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) con FEV1 < 70% del valore normale previsto (post-broncodilatatore) e storia di esacerbazione, nonostante terapia regolare con broncodilatatore.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione» 1 inalatore da 120 dosi - A.I.C. n. 043507045 (in base 10) 19HRC5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 31,45.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 51,91.

Confezione:

«320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione» 1 inalatore da 60 dosi - A.I.C. n. 043507072 (in base 10) 19HRD0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 31,45.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 51,91.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Gibiter è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai far-

maci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale GIBITER è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01197

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sitagliptin Teva Italia».

Estratto determina n. 168/2017 del 1° febbraio 2017

Medicinale: SITAGLIPTIN TEVA ITALIA.

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l. - Piazzale Luigi Cadorna, 4 - 20123 Milano.

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 044217014 (in base 10) 1B5DPQ (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 28 × 1 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 044217026 (in base 10) 1B5DQ2 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 044217038 (in base 10) 1B5DQG (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 56 × 1 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 044217040 (in base 10) 1B5DQJ (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 044217053 (in base 10) 1B5DQX (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 98 × 1 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 044217065 (in base 10) 1B5DR9 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Pe/Pvc/Al - AIC n. 044217077 (in base 10) 1B5DRP (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 28 × 1 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Pe/Pvc/Al - AIC n. 044217089 (in base 10) 1B5DS1 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Pe/Pvc/Al - AIC n. 044217091 (in base 10) 1B5DS3 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 56 × 1 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Pe/Pvc/Al - AIC n. 044217103 (in base 10) 1B5DSH (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Pe/Pvc/Al - AIC n. 044217115 (in base 10) 1B5DSV (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 98 × 1 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Pe/Pvc/Al - AIC n. 044217127 (in base 10) 1B5DT7 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044217139 (in base 10) 1B5DTM (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 28 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044217141 (in base 10) 1B5DTP (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044217154 (in base 10) 1B5DU2 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 56 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044217166 (in base 10) 1B5DUG (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044217178 (in base 10) 1B5DUU (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 98 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044217180 (in base 10) 1B5DUW (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 044217192 (in base 10) 1B5DV8 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 × 1 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 044217204 (in base 10) 1B5DVN (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 044217216 (in base 10) 1B5DW0 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 × 1 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 044217228 (in base 10) 1B5DWD (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 044217230 (in base 10) 1B5DWG (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 98 × 1 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 044217242 (in base 10) 1B5DWU (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Pe/Pvc/Al - AIC n. 044217255 (in base 10) 1B5DX7 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 × 1 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Pe/Pvc/Al - AIC n. 044217267 (in base 10) 1B5DXM (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Pe/Pvc/Al - AIC n. 044217279 (in base 10) 1B5DXZ (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 × 1 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Pe/Pvc/Al - AIC n. 044217281 (in base 10) 1B5DY1 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Pe/Pvc/Al - AIC n. 044217293 (in base 10) 1B5DYF (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 98 × 1 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Pe/Pvc/Al - AIC n. 044217305 (in base 10) 1B5DYT (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044217317 (in base 10) 1B5DZ5 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044217329 (in base 10) 1B5DZK (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044217331 (in base 10) 1B5DZM (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044217343 (in base 10) 1B5DZZ (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044217356 (in base 10) 1B5F0D (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 98 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044217368 (in base 10) 1B5F0S (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 044217370 (in base 10) 1B5F0U (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 28 × 1 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 044217382 (in base 10) 1B5F16 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 044217394 (in base 10) 1B5F1L (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 56 × 1 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 044217406 (in base 10) 1B5F1Y (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 044217418 (in base 10) 1B5F2B (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 98 × 1 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 044217420 (in base 10) 1B5F2D (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Pe/Pvc/Al - AIC n. 044217432 (in base 10) 1B5F2S (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 28 × 1 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Pe/Pvc/Al - AIC n. 044217444 (in base 10) 1B5F34 (in base 32);

«100 Mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Pe/Pvc/Al - AIC n. 044217457 (in base 10) 1B5F3K (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 56 × 1 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Pe/Pvc/Al - AIC n. 044217469 (in base 10) 1B5F3X (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Pe/Pvc/Al - AIC n. 044217471 (in base 10) 1B5F3Z (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 98 × 1 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Pe/Pvc/Al - AIC n. 044217483 (in base 10) 1B5F4C (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044217495 (in base 10) 1B5F4R (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 28 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044217507 (in base 10) 1B5F53 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al AIC n. 044217519 (in base 10) 1B5F5H (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 56 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al AIC n. 044217521 (in base 10) 1B5F5K (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al AIC n. 044217533 (in base 10) 1B5F5X (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 98 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al AIC n. 044217545 (in base 10) 1B5F69 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al con calendario AIC n. 044217558 (in base 10) 1B5F6Q (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al con calendario AIC n. 044217560 (in base 10) 1B5F6S (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al con calendario - AIC n. 044217572 (in base 10) 1B5F74 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Pe/Pvc/Al con calendario - AIC n. 044217584 (in base 10) 1B5F7J (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Pe/Pvc/Al con calendario - AIC n. 044217596 (in base 10) 1B5F7W (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Pe/Pvc/Al con calendario - AIC n. 044217608 (in base 10) 1B5F88 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al con calendario - AIC n. 044217610 (in base 10) 1B5F8B (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al con calendario - AIC n. 044217622 (in base 10) 1B5F8Q (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al con calendario - AIC n. 044217634 (in base 10) 1B5F92 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al con calendario - AIC n. 044217646 (in base 10) 1B5F9G (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al con calendario - AIC n. 044217659 (in base 10) 1B5F9V (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al con calendario - AIC n. 044217661 (in base 10) 1B5F9X (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Pe/Pvc/Al con calendario - AIC n. 044217673 (in base 10) 1B5FB9 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Pe/Pvc/Al con calendario - AIC n. 044217685 (in base 10) 1B5FBP (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Pe/Pvc/Al con calendario - AIC n. 044217697 (in base 10) 1B5FC1 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al con calendario - AIC n. 044217709 (in base 10) 1B5FCF (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al con calendario - AIC n. 044217711 (in base 10) 1B5FCH (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al con calendario - AIC n. 044217723 (in base 10) 1B5FCV (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al con calendario - AIC n. 044217735 (in base 10) 1B5FD7 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al con calendario - AIC n. 044217747 (in base 10) 1B5FDM (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al con calendario - AIC n. 044217750 (in base 10) 1B5FDQ (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Pe/Pvc/Al con calendario - AIC n. 044217762 (in base 10) 1B5FF2 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Pe/Pvc/Al con calendario - AIC n. 044217774 (in base 10) 1B5FFG (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Pe/Pvc/Al con calendario - AIC n. 044217786 (in base 10) 1B5FFU (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al con calendario - AIC n. 044217798 (in base 10) 1B5FG6 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al con calendario - AIC n. 044217800 (in base 10) 1B5FG8 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al con calendario - AIC n. 044217812 (in base 10) 1B5FGN (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio attivo:

sitagliptin malato;

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Cellulosa microcristallina;

Calcio idrogeno fosfato anidro;

Croscarmellosa sodica;

Magnesio stearato;

Rivestimento della compressa:

Polivinil alcol-parzialmente idrolizzato;

Macrogol 3350;

Titanio diossido (E171);

Talco;

Ossido di ferro giallo (E172);

Ossido di ferro rosso (E172).

Inoltre, per le compresse da 25 mg: ossido di ferro nero (E172).

Indicazioni terapeutiche:

in monoterapia:

— in pazienti non adeguatamente controllati con dieta ed esercizio fisico da soli e per i quali la metformina non è appropriata per controindicazioni o intolleranza.;

in duplice terapia orale in associazione con:

— metformina quando dieta ed esercizio fisico più metformina da sola non forniscono un controllo adeguato della glicemia;

— una sulfonilurea quando dieta ed esercizio fisico più la dose massima tollerata di una sulfonilurea da sola non forniscono un controllo adeguato della glicemia e quando la metformina non è appropriata per controindicazioni o intolleranza;

— un agonista del recettore gamma attivato dal proliferatore del perossisoma (PPARγ) (e.s.un tiazolidinedione) quando è appropriato l'uso di un agonista PPARγ e quando dieta ed esercizio fisico più l'agonista PPARγ da solo non forniscono un adeguato controllo della glicemia;

in triplice terapia orale in associazione con:

— una sulfonilurea e metformina quando dieta ed esercizio fisico più la duplice terapia con questi medicinali non forniscono un controllo adeguato della glicemia;

— un agonista PPARγ e metformina quando è appropriato l'uso di un agonista PPARγ e quando dieta ed esercizio fisico più la duplice terapia con questi medicinali non forniscono un controllo adeguato della glicemia.

«Sitagliptin Teva Italia» è anche indicato come terapia aggiuntiva all'insulina (con o senza metformina) quando dieta ed esercizio più una dose stabile di insulina non forniscono un adeguato controllo della glicemia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sitagliptin Teva Italia» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti(RRL).

Sono definiti i seguenti specialisti prescrittori: specialista diabetologo, specialista endocrinologo e specialista internista.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'AIC abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01198

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Lupin».

Estratto determina n. 167/2017 del 1° febbraio 2017

Medicinale: EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL LUPIN.

Titolare AIC: Lupin (Europe) Limited - Victoria Court, Bexton Road, Knutsford, Cheshire, WA16 0PF, Regno Unito.

Confezioni:

«200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

AIC n. 044370017 (in base 10) 1BB231 (in base 32).

«200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE;

AIC n. 044370029 (in base 10) 1BB23F (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

200 mg di emtricitabina e 245 mg di tenofovir disoproxil (equivalente a 300 mg di tenofovir disoproxil fumarato oppure a 136 mg di tenofovir).

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Cellulosa microcristallina (E460);

Mannitolo;

Croscarmellosa sodica;

Biossido di silicio colloidale;

Magnesio stearato (E572).

Film di rivestimento:

Lattosio monoidrato;

Ipromellosa (E464);

Titanio diossido (E171);

Triacetina;

Lacca alluminio indaco carminio (E132);

Produzione del principio attivo:

Emtrictabine - Lupin Limited - T-142, M.I.D.C Tarapur, via Boisar - Maharashtra 401 506 - India;

Tenofovir disoproxil - Lupin Limited - T-142, M.I.D.C Tarapur, via Boisar - Maharashtra 401 506 - India.

Produzione: Lupin Limited - 15B, Phase IA, Verna Industrial Area, Verna, Salcette, - Goa, IN-403722, India.

Confezionamento primario e secondario: Lupin Limited - 15B, Phase IA, Verna Industrial Area, Verna, Salcette, Goa, IN-403722, India.

Confezionamento secondario:

Hormosan Pharma GmbH - Wilhelmshöher Str. 106, D-60389, Frankfurt/Main - Germania;

Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH - Lindigstr. 6, D-63801 Kleinostheim - Germania.

Controllo dei lotti:

1) Exova (UK) Ltd - Lochend Industrial Estate, Newbridge, Mid Lothian, EH28 8PL, Regno Unito;

2) Source BioScience - 55 Stirling enterprise Park, Stirling, FK7 7RP, Regno Unito;

3) Zeta Analytical Limited - Unit 3, Colonial Way, Watford, Hertfordshire, WD24 4YR, Regno Unito;

4) Kennet Bioservices Limited - 6 Kingsdown Orchard, Hyde Road, Swinton - Wiltshire, SN2 7RR, Regno Unito;

5) BioCentrum Sp. z o.o. - ul. Bobrzynskiego 14 Krakow, 30-348, Polonia;

6) ALS Czech Republic s. r. o. - Na Harfě 9, Prague 9, 190 00, Repubblica Ceca;

7) Pharmadox Healthcare Ltd - KW20A Kordin Industrial Estate, Paola, PLA 3000, Malta;

8) Meditrial Internationals Ltd - 3 Charles Darwin Str., Iztok Distr., Sofia 1421, Bulgaria;

Rilascio dei lotti:

1) Lupin (Europe) Limited - Victoria Court, Bexton Road, Knutsford, Cheshire - WA16 0PF, Regno Unito;

2) Hormosan Pharma GmbH - Wilhelmshöher Str. 106, D-60389, Frankfurt/Main - Germania.

Indicazioni terapeutiche:

«Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Lupin» è un'associazione a dose fissa di emtricitabina e tenofovir disoproxil fumarato. È indicato nella terapia antiretrovirale di associazione per il trattamento di adulti di età pari o superiore a 18 anni, con infezione da HIV-1.

La dimostrazione dei benefici dell'associazione di emtricitabina e tenofovir disoproxil fumarato nella terapia antiretrovirale è fondata unicamente su studi condotti in pazienti non pretrattati.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Lupin» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – infettivologo (RNRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01199

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ondansetron B. Braun».

Estratto determina n. 166/2017 del 1° febbraio 2017

Medicinale: ONDANSETRON B. BRAUN.

Titolare AIC: B. Braun Melsungen AG - Carl-Braun-Strasse 1 - 34212 Melsungen - Germania.

Confezioni:

«0,08 mg/ml soluzione per infusione» 10 flaconi in LDPE da 100 ml - AIC n. 038128068 (in base 10) 14CLG4 (in base 32);

«0,16 mg/ml soluzione per infusione» 10 flaconi in LDPE da 50 ml - AIC n. 038128070 (in base 10) 14CLG6 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione:

Principio attivo:

ondansetrone (come cloridrato diidrato) 0,08 mg/ml;

ondansetrone (come cloridrato diidrato) 0,16 mg/ml.

Eccipienti:

Sodio cloruro;

Sodio citrato diidrato;

Acido citrico monoidrato;

Acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione del principio attivo:

INKE, S.A., C/Argent,1 - Area Industrial Del Llobregat 08755 Castellbisbal, Barcelona - Spagna;

Natco Pharma Limited, Natco House - Road No. 2, Banjara Hills 500 033 Hyderabad, Andhra Pradesh - India.

Produzione del prodotto finito:

Produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti:

B.Braun Medical SA - Carretera de Terrassa, 121 - 08191, Rubi, Barcelona - Spagna.

Indicazioni terapeutiche:

Adulti

— Prevenzione e trattamento della nausea e del vomito indotti da chemioterapia citotossica e radioterapia (CINV/RINV).

— Prevenzione e trattamento della nausea e del vomito postoperatori (PONV).

Popolazione pediatrica

— Gestione della nausea e del vomito indotti dalla chemioterapia (CINV) in bambini in età uguale o superiore ai 6 mesi.

— Prevenzione e trattamento della nausea e del vomito postoperatori (PONV) in bambini di età uguale o superiore a 1 mese.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ondansetron B. Braun» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01200

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bosentan Welding».

Estratto determina n. 165/2017 del 1° febbraio 2017

Medicinale: BOSENTAN WELDING.

Titolare AIC: Welding GmbH & Co. KG - Esplanade 39 - 20354 Hamburg - Germania.

Confezioni:

«62,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al - AIC n. 044353011 (in base 10) 1B9KHM (in base 32);

«62,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al - AIC n. 044353023 (in base 10) 1B9KHZ (in base 32);

«62,5 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister pvc/pvdc/al - AIC n. 044353035 (in base 10) 1B9KJC (in base 32);

«125 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al - AIC n. 044353047 (in base 10) 1B9KJR (in base 32);

«125 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al - AIC n. 044353050 (in base 10) 1B9KJU (in base 32);

«125 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister pvc/pvdc/al - AIC n. 044353062 (in base 10) 1B9KK6 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 3 anni.

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

62,5 mg di bosentan (come monoidrato);

125 mg di bosentan (come monoidrato);

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Amido di mais;

Amido di mais pregelatinizzato;

Sodio amido glicolato tipo A;

Povidone K30;

Poloxamer 188;

Silice colloidale anidra;

Glicerolo dibeenato;

Magnesio stearato.

Film di rivestimento Opadry Orange 21K23007:

Ipromellosa;

Titanio diossido (E172);

Etilcellulosa;

Triacetina;

Talco;

Ferro ossido giallo (E172);

Ferro ossido rosso (E172);

Ferro ossido nero (E172).

Produzione del principio attivo:

Malladi Drugs & Pharmaceuticals Limited, Unit-3 - 7B & 7C, SIPCOT Industrial Complex, Ranipet - Vellore District – Tamil Nadu - 632-403 India;

Megafine Pharma (P) Limited - Plot No. 31 to 35 & 48 to 51/201, Lakhmapur, Tal. Dindori, Dist. Nashik, Maharashtra - 422 202 India.

Produzione del prodotto finito:

Produzione, confezionamento primario e secondario:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş., Orhan Gazi Mahallesi, Tunç Caddesi No:3, Esenyurt – İstanbul, Turchia.

Confezionamento secondario:

C.R.N. A. SA, Zoning Industriel d'Heppignies 1, Fleurus, Hainaut 6220, Belgio.

Controllo e rilascio dei lotti:

GE Pharmaceuticals Ltd;

Industrial Zone, Chekanitza-South area, Botevgrad, 2140, Bulgaria.

Controllo dei lotti:

Wessling Hungary Kft., Budapest, Fóti út. 56., 1047, Ungheria;

PHARMAVALID Ltd. Microbiological Laboratory, Hungary, Budapest, Tátra utca 27/b, 1136, Ungheria.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare (PAH) per migliorare la capacità di fare esercizio fisico nonché i sintomi in pazienti in classe funzionale WHO III.

L'efficacia è stata dimostrata per:

Ipertensione arteriosa polmonare primaria (idiopatica ed ereditaria);

Ipertensione arteriosa polmonare secondaria a sclerodermia senza pneumopatia interstiziale significativa;

Ipertensione arteriosa polmonare associata a shunt sistemico-polmonari congeniti e Sindrome di Eisenmenger.

Sono stati evidenziati miglioramenti anche in pazienti con ipertensione arteriosa polmonare in classe funzionale WHO II.

«Bosentan Welding» è anche indicato per ridurre il numero di nuove ulcere digitali in pazienti con sclerosi sistemica e ulcere digitali attive.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«62,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al - AIC n. 044353011 (in base 10) 1B9KHM (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 215,94;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 405,00.

«62,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al - AIC n. 044353023 (in base 10) 1B9KHZ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 863,79;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.620,03.

«62,5 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister pvc/pvdc/al - AIC n. 044353035 (in base 10) 1B9KJC (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.727,57;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.240,06.

«125 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al - AIC n. 044353050 (in base 10) 1B9KJU (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 893,35;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.675,48.

«125 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister pvc/pvdc/al - AIC n. 044353062 (in base 10) 1B9KK6 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.786,70;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.350,96.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Bosentan Welding» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bosentan Welding» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01201

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Teva Group»

Estratto determina n. 164/2017 del 1° febbraio 2017

Medicinale: ROSUVASTATINA TEVA GROUP

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l. Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283012 (in base 10) 1B7F44 (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283024 (in base 10) 1B7F4J (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044284026 (in base 10) 1B7G3U (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283036 (in base 10) 1B7F4W (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044284038 (in base 10) 1B7G46 (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044284040 (in base 10) 1B7G48 (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283048 (in base 10) 1B7F58 (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283051 (in base 10) 1B7F5C (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044284053 (in base 10) 1B7G4P (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283063 (in base 10) 1B7F5R (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044284065 (in base 10) 1B7G51 (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283075 (in base 10) 1B7F63 (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044284077 (in base 10) 1B7G5F (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283087 (in base 10) 1B7F6H (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044284089 (in base 10) 1B7G5T (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone hdpe AIC n. 044284091 (in base 10) 1B7G5V (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283099 (in base 10) 1B7F6V (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283101 (in base 10) 1B7F6X (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone hdpe AIC n. 044284103 (in base 10) 1B7G67 (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283113 (in base 10) 1B7F79 (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044284115 (in base 10) 1B7G6M (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283125 (in base 10) 1B7F7P (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044284127 (in base 10) 1B7G6Z (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283137 (in base 10) 1B7F81 (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044284139 (in base 10) 1B7G7C (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044284141 (in base 10) 1B7G7F (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283149 (in base 10) 1B7F8F (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283152 (in base 10) 1B7F8J (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044284154 (in base 10) 1B7G7U (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283164 (in base 10) 1B7F8W (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044284166 (in base 10) 1B7G86 (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283176 (in base 10) 1B7F98 (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044284178 (in base 10) 1B7G8L (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044284180 (in base 10) 1B7G8N (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283188 (in base 10) 1B7F9N (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283190 (in base 10) 1B7F9Q (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044284192 (in base 10) 1B7G90 (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283202 (in base 10) 1B7FB2 (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044284204 (in base 10) 1B7G9D (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283214 (in base 10) 1B7FBG (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044284216 (in base 10) 1B7G9S (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283226 (in base 10) 1B7FBU (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044284228 (in base 10) 1B7GB4 (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044284230 (in base 10) 1B7GB6 (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283238 (in base 10) 1B7FC6 (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283240 (in base 10) 1B7FC8 (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044284242 (in base 10) 1B7GBL (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283253 (in base 10) 1B7FCP (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044284255 (in base 10) 1B7GBZ (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283265 (in base 10) 1B7FD1 (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044284267 (in base 10) 1B7GCC (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283277 (in base 10) 1B7FDF (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044284279 (in base 10) 1B7GCR (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044284281 (in base 10) 1B7GCT (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283289 (in base 10) 1B7FDT (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283291 (in base 10) 1B7FDV (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044284293 (in base 10) 1B7GD5 (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283303 (in base 10) 1B7FF7 (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044284305 (in base 10) 1B7GDK (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283315 (in base 10) 1B7FFM (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044284317 (in base 10) 1B7GDX (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283327 (in base 10) 1B7FFZ (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044284329 (in base 10) 1B7GF9 (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044284331 (in base 10) 1B7GFC (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283339 (in base 10) 1B7FGC (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283341 (in base 10) 1B7FGF (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044284343 (in base 10) 1B7GFR (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone hdpe AIC n. 044283354 (in base 10) 1B7FGU (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044284356 (in base 10) 1B7GG4 (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone hdpe AIC n. 044283366 (in base 10) 1B7FH6 (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044284368 (in base 10) 1B7GGJ (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044284370 (in base 10) 1B7GGL (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283378 (in base 10) 1B7FHL (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283380 (in base 10) 1B7FHN (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044284382 (in base 10) 1B7GGY (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283392 (in base 10) 1B7FJ0 (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044284394 (in base 10) 1B7GHB (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283404 (in base 10) 1B7FJD (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044284406 (in base 10) 1B7GHQ (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283416 (in base 10) 1B7FJS (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044284418 (in base 10) 1B7GJ2 (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044284420 (in base 10) 1B7GJ4 (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283428 (in base 10) 1B7FK4 (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283430 (in base 10) 1B7FK6 (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044284432 (in base 10) 1B7GJJ (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283442 (in base 10) 1B7FKL (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044284444 (in base 10) 1B7GJW (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283455 (in base 10) 1B7FKZ (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone hdpe AIC n. 044284457 (in base 10) 1B7GK9 (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283467 (in base 10) 1B7FLC (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone hdpe AIC n. 044284469 (in base 10) 1B7GKP (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283479 (in base 10) 1B7FLR (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283481 (in base 10) 1B7FLT (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283493 (in base 10) 1B7FM5 (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283505 (in base 10) 1B7FMK (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283517 (in base 10) 1B7FMX (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283529 (in base 10) 1B7FN9 (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283531 (in base 10) 1B7FNC (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283543 (in base 10) 1B7FNR (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283556 (in base 10) 1B7FP4 (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283568 (in base 10) 1B7FPJ (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283570 (in base 10) 1B7FPL (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283582 (in base 10) 1B7FPY (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283594 (in base 10) 1B7FQB (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283606 (in base 10) 1B7FQQ (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283618 (in base 10) 1B7FR2 (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283620 (in base 10) 1B7FR4 (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283632 (in base 10) 1B7FRJ (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283644 (in base 10) 1B7FRW (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283657 (in base 10) 1B7FS9 (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283669 (in base 10) 1B7FSP (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283671 (in base 10) 1B7FSR (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283683 (in base 10) 1B7FT3 (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283695 (in base 10) 1B7FTH (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283707 (in base 10) 1B7FTV (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone hdpe AIC n. 044283719 (in base 10) 1B7FU7 (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone hdpe AIC n. 044283721 (in base 10) 1B7FU9 (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283733 (in base 10) 1B7FUP (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283745 (in base 10) 1B7FV1 (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283758 (in base 10) 1B7FVG (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283760 (in base 10) 1B7FVJ (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283772 (in base 10) 1B7FVW (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283784 (in base 10) 1B7FW8 (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283796 (in base 10) 1B7FWN (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283808 (in base 10) 1B7FX0 (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283810 (in base 10) 1B7FX2 (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283822 (in base 10) 1B7FXG (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283834 (in base 10) 1B7FXU (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283846 (in base 10) 1B7FY6 (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283859 (in base 10) 1B7FYM (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283861 (in base 10) 1B7FYP (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283873 (in base 10) 1B7FZ1 (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283885 (in base 10) 1B7FZF (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044283897 (in base 10) 1B7FZT (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283909 (in base 10) 1B7G05 (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283911 (in base 10) 1B7G07 (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283923 (in base 10) 1B7G0M (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283935 (in base 10) 1B7G0Z (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283947 (in base 10) 1B7G1C (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283950 (in base 10) 1B7G1G (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283962 (in base 10) 1B7G1U (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283974 (in base 10) 1B7G26 (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283986 (in base 10) 1B7G2L (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister pvc/pvdc/al AIC n. 044283998 (in base 10) 1B7G2Y (in base 32)

Forma farmaceutica: Compresse rivestite con film

Validità prodotto integro:

Confezioni blister:

Rosuvastatina 5, 10, 20, 40 mg compresse rivestite con film

3 anni

Flaconi in HDPE:

Rosuvastatina 5, 10, 20 mg compresse rivestite con film

3 anni

Rosuvastatina 40 mg compresse rivestite con film

18 mesi

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio).

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Cellulosa microcristallina

Lattosio monoidrato

Crospovidone (tipo B)

Idrossipropilcellulosa

Idrogenocarbonato di sodio

Magnesio stearato.

Rivestimento della compressa:

Lattosio monoidrato

Ipromellosa 6 Cp

Titanio diossido (E 171)

Triacetina

Ferro ossido giallo (E 172) in Rosuvastatina 5 mg compresse rivestite con film

Ferro ossido rosso (E 172) in Rosuvastatina 10 mg, 20 mg e 40 mg compresse rivestite con film

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dell'ipercolesterolemia

Adulti, adolescenti e bambini di età pari o superiore a 6 anni con ipercolesterolemia primaria (tipo IIa, inclusa l'ipercolesterolemia familiare di tipo eterozigote) o dislipidemia mista (tipo *IIb)* in aggiunta alla dieta quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione ponderale) risulta essere inadeguata.

Ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote, in aggiunta alla dieta e ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio LDL aferesi) o quando tali trattamenti non risultano appropriati

Prevenzione degli eventi cardiovascolari

Prevenzione di eventi cardiovascolari maggiori in pazienti ritenuti ad alto rischio di insorgenza di un primo evento cardiovascolare (vedere paragrafo 5.1), come terapia aggiuntiva alla correzione di altri fattori di rischio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rosuvastatina Teva Group» è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del Dlgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01202

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pregabalin Archie Samuel».

Estratto determina AAM/PPA/34 del 23 gennaio 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Archie Samuel S.r.o. (Codice S.I.S. 3711).

Medicinale: PREGABALIN ARCHIE SAMUEL.

Confezioni:

A.I.C. n. 044236014 - «25 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236026 - «25 mg capsule rigide» 14 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236038 - «25 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236040 - «25 mg capsule rigide» 21 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236053 - «25 mg capsule rigide» 50 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236065 - «25 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236077 - «25 mg capsule rigide» 56 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236089 - «25 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236091 - «25 mg capsule rigide» 84 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236103 - «25 mg capsule rigide» 84 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236115 - «25 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236127 - «25 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236139 - «25 mg capsule rigide» 100 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236141 - «100 mg capsule rigide» 100 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236154 - «150 mg capsule rigide» 100 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236166 - «200 mg capsule rigide» 100 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236178 - «225 mg capsule rigide» 100 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236180 - «300 mg capsule rigide» 100 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236255 - «50 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236267 - «50 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236279 - «50 mg capsule rigide» 21 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236281 - «50 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236293 - «50 mg capsule rigide» 56 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236305 - «50 mg capsule rigide» 84 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236317 - «50 mg capsule rigide» 84 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236329 - «50 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236331 - «50 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236343 - «50 mg capsule rigide» 100 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236418 - «75 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236420 - «75 mg capsule rigide» 14 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236432 - «75 mg capsule rigide» 50 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236444 - «75 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236457 - «75 mg capsule rigide» 56 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236469 - «75 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236471 - «75 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236483 - «75 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236495 - «75 mg capsule rigide» 100 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236572 - «75 mg capsule rigide» 200 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 044236584 - «100 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236596 - «100 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236608 - «100 mg capsule rigide» 21 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236610 - «100 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236622 - «100 mg capsule rigide» 56 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236634 - «100 mg capsule rigide» 84 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236646 - «100 mg capsule rigide» 84 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236659 - «100 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236661 - «150 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236673 - «150 mg capsule rigide» 14 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236685 - «150 mg capsule rigide» 50 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236697 - «150 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236709 - «150 mg capsule rigide» 56 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236711 - «150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236723 - «150 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236735 - «150 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236747 - «150 mg capsule rigide» 168 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236750 - «150 mg capsule rigide» 168 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236762 - «150 mg capsule rigide» 200 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236887 - «150 mg capsule rigide» 200 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 044236899 - «200 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236901 - «200 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236913 - «200 mg capsule rigide» 21 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236925 - «200 mg capsule rigide» 84 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236937 - «200 mg capsule rigide» 84 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236949 - «200 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236952 - «225 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236964 - «225 mg capsule rigide» 14 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236976 - «225 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236988 - «225 mg capsule rigide» 56 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044236990 - «225 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044237016 - «225 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044237028 - «225 mg capsule rigide» 200 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 044237030 - «300 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044237042 - «300 mg capsule rigide» 14 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044237055 - «300 mg capsule rigide» 50 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044237067 - «300 mg capsule rigide» 56 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044237079 - «300 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044237081 - «300 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044237093 - «300 mg capsule rigide» 84 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044237105 - «300 mg capsule rigide» 84 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044237117 - «300 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044237129 - «300 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044237131 - «300 mg capsule rigide» 168 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044237143 - «300 mg capsule rigide» 168 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044237156 - «300 mg capsule rigide» 200 x 1 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044237295 - «300 mg capsule rigide» 200 capsule in flacone HDPE,

alla società Pharmacare S.r.l. (codice fiscale 12363980157).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01203

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015.

La ratifica è stata autorizzata con legge del 4 agosto 2016, n. 157, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 2016.

In conformità all'articolo XIX, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 26 ottobre 2016.

17A01319

Comunicato relativo al decreto 11 novembre 2011 concernente l'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa dell'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente.

Si comunica che, in data 2 novembre 2016, il commissario liquidatore dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente Amb. a r. Antonio Armellini, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2012, ha rassegnato le proprie dimissioni.

In base a quanto disposto dall'art. 15 dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dalla disciplina delle articolazioni interne dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le residue attività liquidatorie sono svolte dall'Unità di analisi, programmazione e documentazione storico-diplomatica del predetto Ministero.

17A01320

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pracetam 200 mg/ml» soluzione per uso in acqua da bere per suini.

Estratto del provvedimento n. 9 del 17 gennaio 2017

Specialità medicinale ad uso veterinario PRACETAM 200 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per suini.

Confezioni: A.I.C. n. 104215.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A, viale Colleoni n. 15, 20864 Agrate Brianza (MB).

Oggetto del provvedimento: numero Procedura europea: FR/V/0181/001/IB/012.

Per effetto delle suddette variazioni il punto 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto viene modificato come di seguito:

6.3 periodo di validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 1 anno;

periodo di validità dopo diluizione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A01323

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Baycox Multi, 50 mg/ml sospensione orale» per bovini, suini e ovini.

Decreto n. 1 del 24 gennaio 2017

Procedura decentrata n. IE/V/0360/001/DC

Medicinale veterinario BAYCOX MULTI, 50 mg/ml sospensione orale per bovini, suini e ovini.

Titolare A.I.C.:

La società Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130 - 20156 Milano (Italia);

Produttore responsabile rilascio lotti:

lo stabilimento KVP Pharma – und Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Straβe 324, 24106 Kiel (Germany);

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104985015;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104985027;

flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 104985039.

Composizione: 1 ml contiene:

Principi attivi: Toltrazuril 50 mg.

Eccipienti:

così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti specie di destinazione: bovini (vitelli in allevamenti di bovine da latte), Suini (suinetti di 3-5 giorni di età), ovini (agnelli);

Indicazioni terapeutiche:

bovini: per la prevenzione dei segni clinici di coccidiosi e per la riduzione della diffusione dei coccidi nei vitelli da rimonta di bovine che producono latte destinato al consumo umano (bovine da latte), in allevamenti con anamnesi positiva di coccidiosi sostenuta da Eimeria bovis od Eimeria zuernii;

suini: per la prevenzione dei segni clinici di coccidiosi nei suinetti neonati di 3-5 giorni di età in allevamenti con anamnesi confermata di coccidiosi sostenuta da Isospora suis;

ovini: per la prevenzione dei segni clinici di coccidiosi e la riduzione della diffusione dei coccidi negli agnelli in allevamenti con anamnesi positiva di coccidiosi sostenuta da Eimeria crandallis e Eimeria ovinoidalis.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 5 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 6 mesi.

Tempi di attesa:

bovini:

carne e visceri: 63 giorni;

latte: uso non consentito in animali in lattazione che producono latte per il consumo umano

suini:

carne e visceri: 77 giorni;

ovini:

carne e visceri: 42 giorni.

Uso non autorizzato nelle pecore in lattazione che producono latte per il consumo umano;

Regime di dispensazione:

da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

17A01324

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 184/2016 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 13 dicembre 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0001194/GEO-L-131 del 1° febbraio 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 184/2016 adottata dal Consiglio di amministrazione della CIPAG in data 13 dicembre 2016, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2017, in misura pari a € 8,00 pro-capite.

17A01321

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-044) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale € **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale € **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale € **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:	
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale € **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:	
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale € **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale € **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale € **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale € **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100170222

€ 1,00